Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1923 | Roma — Giovedì, 28 giugno | Numero 151

AVVISO

Gli uffici della « Gazzetta ufficiale » sono stati trasferiti dal Ministero dell'interno a quello delle finanze.

Pertanto, tutte le richieste per inserzioni, abbonamenti, ecc., debbono essere, d'ora innanzi, dirette esclusivamente all'Amministrazione della « Gazzetta ufficiale » presso il Ministero delle finanze - Provveditorato Generale dello Stato.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI.

REGIO DECRETO-LEGGE *14 giugno 1923, n. 1320, che apporta variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1922-923.*

REGIO DECRETO *13 maggio 1923, n. 1238, che estende alle nuove Provincie la legislazione sanitaria vigente nel Regno.*

REGIO DECRETO *14 giugno 1923, n. 1302, che apporta una maggiore assegnazione nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio 1922-923, per provvedere a restituzioni e rimborsi di tasse.*

REGIO DECRETO *7 giugno 1923, n. 1327, che sopprime il ruolo transitorio del personale subalterno delle Capitanerie di Porto.*

DISPOSIZIONI E COMUNICATI.

Ministero delle poste e dei telegrafi: Avviso — *Ministero delle finanze*: Avviso.

INSERZIONI.

LEGGI E DECRETI

Regio decreto-legge 14 giugno 1923, n. 1320, che apporta variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1922-923.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 30 novembre 1922, n. 1549;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Lo stanziamento dei sottosegnati capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1922-923, è aumentato della somma per ciascuno di essi indicata:

Cap. n. 56. Spese casuali della presidenza del Consiglio dei ministri	150.000 —
Cap. n. 67-XIII. Spese casuali (Assistenza militare e pensioni di guerra)	20.000 —
Cap. n. 75. Spese d'ufficio delle Delegazioni del tesoro	30.000 —
Cap. n. 122. Mercedi, cottimi, premi, retribuzione di lavoro straordinario agli operai, ecc., (Officina carte-valori)	230 000 —
Totale . . .	430.000 —

Art. 2.

Lo stanziamento del capitolo n. 44 « Somma da erogare a beneficio esclusivo di istituzioni riguardanti i combattenti più bisognosi, ecc. » dello stato di previsione predetto è diminuito della somma di lire un milione (L. 1.000.000).

Questo decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI.

Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 13 maggio 1923, n. 1238, che estende alle Nuove Provincie la legislazione sanitaria vigente nel Regno.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 4 della legge 26 settembre 1920, n. 1322, e 3 della legge 19 dicembre 1920, n. 1778;

Veduta la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nei territori annessi in base agli articoli 3 della legge 26 settembre 1920, n. 1322, e 2 della legge 19 dicembre 1920, n. 1778, sono pubblicati, con le modificazioni e con le norme transitorie contenute nei successivi articoli:

— il R. D. 1° agosto 1907, n. 636, che approva il T. U. delle leggi sanitarie;

— il R. D. 6 luglio 1890, n. 7042, che approva il regolamento speciale per i laboratori municipali di vigilanza igienica e sanitaria, con relative istruzioni;

— il R. D. 3 agosto 1890, n. 7045, che approva il regolamento speciale per la vigilanza igienica sugli alimenti, sulle bevande e sugli oggetti di uso domestico;

— il R. D. 28 agosto 1867, n. 3872, che istituisce le medaglie ai benemeriti della salute pubblica;

— il R. D. 11 ottobre 1884, n. 2706, che consente le concessioni motu proprio delle medaglie ai benemeriti della salute pubblica;

— il R. D. 25 febbraio 1886, n. 3706, che alle ricompense ai benemeriti della salute pubblica aggiunge le attestazioni di benemerenza;

— il R. D. 31 marzo 1892, n. 328, che pubblica il regolamento speciale sulla conservazione del vaccino e sulla vaccinazione obbligatoria, approvato con decreto del Ministero dell'interno in data 29 marzo 1892;

— il R. D. 25 luglio 1892, n. 448, che approva il regolamento speciale di polizia mortuaria;

— il R. D. 4 agosto 1895, n. 551, contenente modifiche al regolamento speciale per la vigilanza igienica sugli alimenti, sulle bevande e sugli oggetti di uso domestico approvato con R. D. 3 agosto 1890, n. 7045;

— il R. D. 10 settembre 1895, n. 625, che approva il regolamento per l'esecuzione della legge 19 luglio 1894, n. 356, circa le frodi nel commercio del burro e la vendita del burro artificiale;

— il R. D. 29 settembre 1895, n. 636, che approva il regolamento per la sanità marittima, per la parte non pubblicata in base al R. D. 11 gennaio 1923, n. 167;

— il R. D. 20 maggio 1897, n. 178, che approva il regolamento relativo alle condizioni speciali delle navi addette al trasporto dei passeggieri;

— il R. D. 29 maggio 1898, n. 219, concernente disposizioni varie per l'insegnamento dell'igiene;

— il R. D. 19 ottobre 1898, n. 454, contenente modifiche al regolamento approvato con R. D. 20 maggio 1897, n. 178, circa le condizioni speciali delle navi addette al trasporto dei passeggeri;

— il R. D. 14 dicembre 1899, n. 476, che stabilisce la dotazione di linfa vaccinica per i piroscafi addetti al trasporto dei passeggieri in viaggio di lunga navigazione;

— il R. D. 3 febbraio 1901, n. 45, che approva il regolamento per l'esecuzione della legge sulla tutela dell'igiene e della sanità pubblica;

— il R. D. 5 novembre 1903, n. 431, che approva il regolamento per l'esecuzione della legge 21 luglio 1902, n. 427, per la prevenzione e la cura della pellagra;

— il R. D. 3 giugno 1904, n. 369, contenente modifiche al regolamento per l'esecuzione della legge sulla tutela dell'igiene e della sanità pubblica, approvato con R. D. 3 febbraio 1901, n. 45;

— il R. D. 18 giugno 1905, n. 407, che approva il regolamento per l'esecuzione della legge 8 luglio 1904, n. 360, sulla fabbricazione e vendita di sieri, vaccini, virus, tossine e prodotti affini;

— il R. D. 19 luglio 1906, n. 466, che approva il regolamento per l'esecuzione della legge 25 febbraio 1904, n. 57, recante modificazioni ed aggiunte alle disposizioni intorno all'assistenza e vigilanza igienica ed all'igiene degli abitati dei comuni del Regno;

— il R. D. 28 febbraio 1907, n. 61, che approva il regolamento per l'esecuzione delle leggi per diminuire le cause della malaria e per la vendita del chinino per conto dello Stato, per la parte non ancora pubblicata col R. D. 11 gennaio 1923, n. 78;

— il R. D. 29 marzo 1908, che approva il regolamento generale per l'esecuzione della legge 16 giugno 1907, n. 337, sulla risicoltura;

— il R. D. 7 luglio 1910, n. 573, contenente modifiche al regolamento per la sanità marittima 29 settembre 1895, n. 636, per la parte non pubblicata in base al R. D. 11 gennaio 1923, n. 167;

— la legge 17 luglio 1910, n. 487, portante modifiche agli articoli 88, 99 e 108 del T. U. delle leggi sanitarie;

— il R. D. 5 gennaio 1911, n. 41, che approva il regolamento speciale per l'elezione, la nomina e la funzione delle Commissioni di conciliazione per le controversie relative al contratto di lavoro nelle risaie;

— la legge 27 aprile 1911, n. 375, relativa ai diritti di stabilità e licenziamento dei veterinari municipali;

— la legge 25 giugno 1911, n. 586, recante agevolezze ai comuni per la provvista di acqua potabile, per i mutui, per opere di igiene e per la costruzione e sistemazione di ospedali comunali e consorziali;

— il R. D. 6 ottobre 1912, n. 1306, che approva il regolamento provvisorio per l'esecuzione della precedente legge 25 giugno 1911, n. 586;

— la legge 12 maggio 1913, n. 468, sull'esercizio delle farmacie;

— il R. D. 25 luglio 1913, n. 998, che approva il disciplinare contenente disposizioni per assicurare il buon governo igienico nei cantieri delle opere pubbliche e specialmente per i grandi lavori in galleria;

— il R. D. 5 marzo 1914, n. 20172, che istituisce una Commis-

sione centrale permanente per le ricompense ai benemeriti della salute pubblica;

— il R. D. 10 maggio 1914, n. 583, che pubblica il regolamento speciale di polizia veterinaria approvato con Decreto del Ministro dell'interno in data 10 maggio 1914;

— il R. D. 28 maggio 1914, n. 589, che approva il regolamento per l'esercizio ostetrico delle levatrici;

— il R. D. 13 luglio 1914, n. 829, che approva il regolamento per l'esecuzione della legge 22 maggio 1913, n. 468, sull'esercizio delle farmacie;

— il D. L. 31 dicembre 1915, n. 1910, relativo ai consigli e alle commissioni di pubblica sanità;

— la legge 16 luglio 1916, n. 947, contenente disposizioni sulla sanità pubblica, per la parte non pubblicata in base al R. D. 8 febbraio 1923, n. 441;

— il R. D. 14 gennaio 1917, n. 209, circa costituzione della Commissione centrale permanente per le ricompense ai benemeriti della salute pubblica;

— la legge 29 marzo 1917, n. 620, contenente conversione in legge del R. D. 3 gennaio 1915, n. 16, col quale è data facoltà ai Ministri della guerra e della marina, di concerto col Ministro dell'interno, di dichiarare obbligatoria la vaccinazione antitifica rispettivamente nell'esercito e nell'armata;

— il D. L. 12 aprile 1917, n. 1056, contenente modifiche al regolamento per la sanità marittima, approvato con R. D. 29 settembre 1895, n. 636;

— il D. L. 21 marzo 1918, n. 482, contenente modifiche al regolamento 28 febbraio 1907, n. 61, per la esecuzione delle leggi per diminuire le cause della malaria e per la vendita del chinino per conto dello Stato;

— il D. L. 4 aprile 1918, n. 483, concernente provvedimenti a favore dei riformati dal servizio militare per tubercolosi polmonare;

— il R. D. 7 luglio 1918, n. 1048, che istituisce una medaglia al merito della sanità pubblica;

— il D. L. 4 agosto 1918, n. 1390, che approva il regolamento per la tutela igienica del baliatico;

— il D. L. 30 settembre 1918, n. 461, sui prezzi massimi di medicinali;

— il D. L. 17 ottobre 1918, n. 668, concernente provvedimenti per reprimere gli abusi nello smercio e nella distribuzione dei preparati chinacei dello Stato;

— la legge 24 luglio 1919, n. 1382, relativa alla conversione in legge del D. L. 26 luglio 1917, n. 1231, portante provvedimenti per combattere la tubercolosi;

— il D. L. 4 settembre 1919, n. 1861, contenente modifiche al D. L. 4 aprile 1918, n. 483, circa provvedimenti a favore dei riformati dal servizio militare per tubercolosi polmonare;

— la legge 21 aprile 1921, n. 596, recante conversione in legge di taluni decreti relativi ad agevolezze per l'esecuzione di opere igieniche;

— la legge 25 aprile 1921, n. 540, contenente modifica alla legge 10 luglio 1910, n. 455, relativa agli ordini dei medici-chirurghi, veterinari e farmacisti;

— il R. D. 19 settembre 1921, n. 1620, contenente modifica del R. D. 29 maggio 1898, n. 49, circa disposizioni varie per lo insegnamento dell'igiene;

— la legge 19 novembre 1921, n. 1704, recante autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti di concedere mutui per determinate opere pubbliche, per quanto possa riguardare l'esecuzione di opere di provvista di acqua potabile ed opere igieniche;

— il R. D. 9 febbraio 1922, n. 278, che modifica l'art. 36 del regolamento 19 luglio 1906, n. 466, per l'esecuzione della legge 25 febbraio 1904, n. 57;

— il R. D. 9 febbraio 1922, n. 335, che autorizza la emanazione delle disposizioni previste dalla convenzione internazionale sull'oppio, firmata all'Aja il 23 gennaio 1912;

— il R. D. 28 mggio 1922, n. 971, contenente modifica della tabella allegata al regolamento 5 novembre 1903, n. 451, per la esecuzione della legge 21 luglio 1902, n. 425, per la prevenzione e la cura della pellagra;

— la legge 11 giugno 1922, n. 880, concernente la zona di rispetto dei cimiteri;

— la legge 29 giugno 1922, n. 1003, contenente conversione in legge del D. L. 22 aprile 1920, n. 851, recante modifica del D. L. 4 aprile 1918, n. 483, circa provvedimenti a favore dei riformati dal servizio militare per tubercolosi polmonare;

— la legge 29 giugno 1922, n. 1004, concernente la conversione in legge del R. D. 23 ottobre 1919, n. 2292, portante provvedimenti per combattere il tracoma;

— il R. D. 7 gennaio 1923, n. 76, contenente disposizioni relative all'impiego delle materie coloranti nelle sostanze alimentari e negli oggetti di uso;

— il R. D. 8 febbraio 1923, n. 287, recante modificazioni alle norme vigenti per la concessione di mutui da parte della Cassa depositi e prestiti per quanto possa interessare la esecuzione di opere di provvista di acqua potabile e di opere igieniche;

— la legge 18 febbraio 1923, n. 396, contenente provvedimenti per la repressione dell'abusivo commercio di sostanze velenose aventi azioni stupefacenti;

— il R. D. 22 marzo 1923, n. 795, circa l'esercizio nel Regno delle professioni sanitarie da parte dei laureati e diplomati all'Estero rimpatriati per la guerra;

— il R. D. 25 marzo 1923, n. 846, che approva il nuovo regolamento per la profilassi della sifilide e delle malattie veneree;

— il R. D. 25 marzo 1923, n. 882, contenente modifica all'articolo 2 della legge 10 luglio 1910, n. 455, sugli ordini dei medici chirurghi, dei veterinari e dei farmacisti.

Sono altresì pubblicati nei territori annessi:

— il decreto del Ministro dell'interno 23 ottobre 1890, sulla vaccinazione obbligatoria;

— il decreto del Ministro dell'interno in data 12 luglio 1912, che approva l'elenco delle industrie insalubri;

— l'ordinanza del Ministero dell'interno in data 6 gennaio 1919 contenente norme per l'esecuzione del regolamento per la tutela igienica del baliatico, approvato con Decreto luogotenenziale 4 agosto 1918, n. 1395;

— il decreto del Ministro dell'interno, in data 30 aprile 1921, che approva le istruzioni di cui all'art. 34 del regolamento 28 settembre 1919, n. 1921, per l'esecuzione della legge 16 luglio 1916, n. 947, contenente disposizioni circa le acque minerali e gli stabilimenti termali, idroterapici, di cure fisiche e affini;

— il decreto del Ministro dell'interno in data 13 maggio 1921, che approva la tabella dei laboratori ai quali possono essere affidate le analisi sulle acque minerali, di cui agli articoli 56 e 11 del citato regolamento, e i successivi decreti ministeriali di modifica del 3 luglio 1922 e 10 gennaio 1923;

— il Decreto del Ministro dell'interno in data 25 aprile 1922, che comprende i composti arsenobenzolici fra i prodotti affini ai vaccini, virus, sieri curativi e tossine, contemplati all'articolo 132 del Testo Unico delle leggi sanitarie 1° agosto 1907, n. 636;

— le ordinanze di sanità marittima e di polizia veterinaria, che sono attualmente in vigore nelle antiche provincie del Regno.

Art. 2.

Agli articoli 100, 110, 111, 112 e 113 del Regolamento 19 luglio 1906, n. 466, sono sostituite le seguenti disposizioni:

1°) Entro sei mesi dalla pubblicazione del presente Decreto, dovrà, nei territori annessi, provvedersi:

a) alla sistemazione dei servizi di vigilanza igienica ed alla nomina degli ufficiali sanitari (comunali e consorziali);

b) alla determinazione del numero delle condotte mediche, veterinarie ed ostetriche (isolate e consorziali), alla formazione ed alla revisione dei capitolati di servizio e delle conven-

zioni regolatrici dei consorzi esistenti, e, in genere, alla sistemazione dei servizi di assistenza sanitaria comunale, in conformità delle norme organiche, estese con l'articolo 1° del presente Decreto;

2°) Nella prima applicazione del presente Decreto, i Prefetti, potranno, sentito il Medico provinciale, nominare ai posti di ufficiale sanitario comunale o consorziale, prescindendo dalle formalità del concorso e dal limite di età, i medici statali, attualmente in servizio nei territori annessi;

3°) Nella prima applicazione del presente Decreto gli attuali medici comunali, che abbiano già acquistata la stabilità, saranno confermati, nei limiti dei posti disponibili, dalle amministrazioni da cui dipendono con la qualità di titolari delle istituende condotte mediche, purchè provino di conoscere la lingua italiana e di possedere i requisiti di cui all'art. 27, ultimo comma, del regolamento 19 luglio 1906, n. 466;

4°) Gli attuali medici comunali, che abbiano acquistata la stabilità, ma che, non saranno confermati come medici condotti, avranno diritto alla indennità di cui all'art. 30 del Regolamento 19 luglio 1906, n. 466.

Tale indennità non sarà però corrisposta ai medici che a norma delle disposizioni vigenti nei territori annessi avranno conseguito il diritto al trattamento di quiescenza;

5°) Nella prima applicazione del presente decreto, per l'ammissione ai concorsi, che saranno banditi per i posti di medici e veterinari condotti, i medici e veterinari statali attualmente in servizio nei territori annessi saranno dispensati dal limite di età stabilito nei singoli capitolati.

Essi, inoltre, avranno diritto di preferenza nella nomina in confronto con gli altri concorrenti, sempre che siano dichiarati idonei dalle Commissioni giudicatrici dei concorsi.

Art. 3.

Gli attestati di superato esame di fisicato, già concessi ai sensi dell'ordinanza austriaca 27 agosto 1873 B. L. I., n. 139, sono per ogni effetto equiparati a quelli, di cui all'art. 5 del R. D. 29 maggio 1898, n. 219.

Art. 4.

Nella prima applicazione del presente decreto, i Prefetti confermeranno nei posti di ufficiale sanitario delle città già fornite di statuto proprio, i medici comunali che attualmente adempiono a funzioni corrispondenti a quelle di ufficiale sanitario, purchè tali medici provino di conoscere la lingua italiana, e di possedere i requisiti di cui ai numeri 1, 3, 4, 5 e 7 dell'art. 75 del Regolamento 19 luglio 1906, n. 466.

La conferma avrà luogo, in linea definitiva, per i medici muniti di regolare nomina a vita, e a termine, secondo la rispettiva scadenza per quelli muniti di nomina a tempo indeterminato.

Art. 5.

Sino a tanto che le amministrazioni comunali dei territori annessi non si saranno uniformate alle disposizioni di cui al R. D. 17 ottobre 1922, n. 401, del Regolamento 19 luglio 1902, n. 296 e dei capitoli normali estesi ad essi con il R. D. 11 gennaio 1923, n. 117, l'eventuale pagamento coattivo degli stipendi agli ufficiali sanitari ed ai sanitari condotti seguirà, in base a disposizione delle Giunte Provinciali Amministrative, da parte degli Uffici delle Imposte, entro i limiti delle riscossioni effettuate per conto di ciascun comune.

Art. 6.

Nulla è innovato circa il trattamento di quiescenza a favore dei sanitari locali dei territori annessi, in servizio alla data di applicazione del presente Decreto.

Art. 7.

Entro sei mesi dalla pubblicazione del presente Decreto, il Prefetto di Trento provvederà alla costituzione fra i comuni della Provincia del consorzio per il funzionamento dei laboratori di vigilanza igienica, attualmente esistenti a Trento.

Il materiale che costituisce la dotazione del laboratorio batteriologico dello Stato e del laboratorio di Stato per l'esame delle sostanze alimentari, di Trento, si intende ceduto al consorzio di cui al comma precedente.

Il personale attualmente in servizio presso quegli istituti ha diritto di preferenza per la nomina ai posti che verranno compresi nella pianta organica del personale assegnato ai laboratori stessi, e ai quali potranno essere nominati senza modalità di concorso, e con dispensa da limiti di età.

Nella prima applicazione del presente decreto nei riguardi del laboratorio micrografico comunale e del laboratorio bromatologico annesso all'ufficio municipale d'igiene di Trieste restano fermi i diritti acquisiti dal personale sanitario attualmente in servizio.

Art. 8.

Fino a che non sia diversamente disposto, le attribuzioni che le disposizioni indicate all'art. 1° del presente decreto assegnano al Prefetto in materia di sanità marittima, saranno esercitate, nella circoscrizione di sua giurisdizione, dal Governo marittimo di Trieste.

Art. 9.

In conseguenza delle disposizioni di cui al R. D. 25 settembre 1921, n. 1387 e dei RR. DD. 18 gennaio 1923, n. 53, 54 e 93, sono sciolti gli Ordini dei medici chirurghi di Belluno, Gorizia, Pola, Trento, Trieste ed Udine, gli Ordini dei veterinari di Treviso, Trento, Trieste ed Udine, e gli Ordini dei farmacisti di Belluno, Gorizia, Pola, Trento, Trieste ed Udine.

Art. 10.

Entro un mese dalla pubblicazione del presente decreto i Prefetti competenti procederanno, in base agli albi dei disciolti Ordini, e tenendo conto delle nuove circoscrizioni, alla formazione dei nuovi albi provvisori degli Ordini dei sanitari delle provincie di Belluno, Pola, Trento, Trieste ed Udine, e di quello dei veterinari della provincia di Treviso.

Art. 11.

Entro due mesi dalla pubblicazione del presente decreto, in giorno festivo, i Prefetti convocheranno le adunanze generali di ciascuno dei nuovi ordini per procedere alla nomina del rispettivo Consiglio amministrativo.

Art. 12.

Ogni Consiglio appena immesso in funzione, procederà alla revisione del rispettivo albo provvisorio compilato dalla Prefettura e quindi alla pubblicazione e notificazione di esso nei modi previsti dall'art. 8 del Regolamento sugli Ordini dei sanitari.

Art. 13.

I nuovi Consigli eletti dureranno in carica fino al termine ordinario del nuovo biennio 1924-1925.

Art. 14.

I Prefetti competenti provvederanno, sentiti gli ordini interessati, alla ripartizione proporzionale fra i nuovi ordini dei patrimoni degli ordini disciolti.

Art. 15.

Agli articoli 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 32 della legge sull'esercizio delle farmacie 12 maggio 1913, n. 468, sono sostituite le seguenti disposizioni:

1°) Ai proprietari delle farmacie di diritto reale ora esistenti ed un esercizio nei territori annessi, secondo la legge austriaca 18 dicembre 1906, n. 5 B. L. I., è riconosciuto per sè ed i loro eredi ed aventi causa, il diritto all'esercizio delle farmacie rispettive nella sede attuale, per la durata di anni 30 dalla pubblicazione del presente Decreto; scorso il quale termine, il privilegio dei detti proprietari si intende definitivamente estinto.

Rimane salvo ai proprietari che siano farmacisti il diritto di continuare nell'esercizio della farmacia fino al termine della loro vita.

Frattanto, durante il detto termine, la eventuale apertura di nuove farmacie nei comuni nei quali si trovano le farmacie in parola, dovrà essere disposta entro i limiti di popolazione indicati all'articolo 2 della legge 22 maggio 1913, n. 468.

2°) Ai proprietari delle farmacie di diritto personale ora esistenti ed in esercizio nei territori annessi, secondo la legge austriaca 18 dicembre 1906, n. 5 B. L. I., è riconosciuto, per sè e per i loro eredi ed aventi causa, e per la durata di 20 anni dalla pubblicazione del presente Decreto, il diritto all'esercizio della farmacia rispettiva, nella sede attuale.

Rimane però sempre fermo nei detti proprietari, che siano farmacisti, il diritto di esercitare la farmacia fino al termine della loro vita.

3°) Il riconoscimento dei diritti di cui ai due precedenti numeri è subordinato alla presentazione al Prefetto dei titoli comprovanti la condizione giuridica delle farmacie, da seguire entro tre mesi dalla pubblicazione del presente decreto.

Il Prefetto, riconosciuta regolare la esistenza del titolo, provvede, con apposito decreto, nel quale sarà anche determinata la sede della farmacia.

L'esercizio del diritto in parola è subordinato alla presenza di un direttore responsabile della farmacia nella persona di un farmacista iscritto nell'albo di uno degli Ordini di farmacisti.

L'esercizio medesimo non è soggetto al pagamento della tassa di concessione di cui al primo comma dell'articolo 6 della legge 22 maggio 1913, n. 468.

4°) Nel termine di sei mesi dalla pubblicazione del presente decreto, i Prefetti dei territori annessi, sentiti i comuni interessati, la Giunta provinciale amministrativa ed il Consiglio provinciale di sanità, stabiliranno con appositi decreti la pianta organica delle farmacie delle rispettive provincie, con le relative sedi agli effetti degli articoli 2 e 7 della legge sulle farmacie.

Nello stabilire tale pianta dovranno essere computate, per i periodi di tempo indicati nei numeri 1 e 2 del presente articolo, le farmacie previste ai numeri stessi. Dovranno inoltre essere computate tutte le altre farmacie gestite da enti ed aperte al pubblico.

A misura che le farmacie di cui ai precedenti comma verranno a chiudersi, anche per alcune delle cause indicate nell'articolo 11 della legge organica, le farmacie stesse non potranno essere riaperte che entro i limiti della pianta organica indicata nel primo comma del presente articolo, e sotto la osservanza di tutte le altre condizioni e norme previste dalla citata legge 22 maggio 1913, n. 468.

Art. 16.

Le disposizioni di cui agli articoli 57, 58 e 60 del Regolamento 13 luglio 1914, n. 829, si applicano alle farmacie di cui ai numeri 1 e 2 del precedente articolo 15. Non si applicano nei territori annessi l'articolo 31 della legge 22 maggio 1913, n. 468, e gli articoli 59, 61, 62, 63, 64 e 65 del Regolamento per la sua esecuzione.

Art. 17.

Alle farmacie dei territori annessi è concesso il termine di sei mesi dalla pubblicazione del presente decreto, per uniformarsi a quanto dispone l'art. 58 del Testo Unico 1. agosto 1907, n. 636.

Art. 18.

Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 33, capoverso, della legge 22 maggio 1913, n. 468, e 67 del Regolamento 13 luglio 1914, n. 829, entro tre mesi dalla pubblicazione del presente decreto, tutti gli armadi farmaceutici dei medici e dei veterinari esistenti nei territori annessi verranno assunti dai rispettivi Comuni.

Le norme per tale assunzione saranno preventivamente stabilite dalle amministrazioni interessate con deliberazioni che saranno approvate nei modi di legge.

La continuazione dell'esercizio degli armadi farmaceutici da parte dei Comuni, sino alla loro definitiva soppressione, sarà regolata dalle disposizioni di cui agli articoli 50 e seguenti del Regolamento 19 luglio 1906, n. 466.

Art. 19.

Per il periodo di dieci anni dall'entrata in vigore del presente decreto, nei concorsi per l'apertura ed esercizio di nuove farmacie nei territori annessi, sarà, in deroga all'articolo 6 del regolamento 13 luglio 1914, n. 829, considerato come titolo di merito anche la anzianità di iscrizione negli albi professionali.

A tale fine l'anzianità di collaborazione professionale effettiva richiesta dal paragrafo 4 della legge austriaca 18 dicembre 1906, n. 5 B. L. I., è equipollente alla anzianità di iscrizione negli albi. La deroga di cui al presente articolo non è però applicabile in confronto dei concorrenti che, prima del concorso, avessero esercitato farmacie, sotto qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma, anche come comproprietari o soci.

Art. 20.

Dal giorno della pubblicazione del presente Decreto si intendono decadute tutte le istanze nei territori annessi per conferimento di concessione d'esercizio di nuove farmacie, sulle quali non sia stato formalmente provveduto.

Art. 21.

Le disposizioni dell'articolo 12, terzo e quarto comma della legge 22 maggio 1913, n. 468, e quelle corrispondenti del Regolamento per l'esecuzione della citata legge, entreranno in vigore nei territori annessi dopo trascorso il periodo di dieci anni dalla data della pubblicazione del presente Decreto.

Art. 22.

Nulla è innovato, fino a nuovi provvedimenti legislativi, alle disposizioni in atto vigenti nei territori annessi circa la de-

stinazione delle tasse pel conferimento di concessione di farmacie, e delle pene pecuniarie per contravvenzioni alle disposizioni sull'esercizio delle farmacie contemplate dalla legge 22 maggio 1918, n. 463, e dal Testo Unico delle leggi sanitarie 1. agosto 1907, n. 636.

Art. 23.

L'obbligo di cui all'articolo 158 del Testo Unico 1. agosto 1907, n. 636, non si estende in confronto degli aventi diritto all'assistenza delle Casse ammalati.

Art. 24.

Le attività della commissione pellagrologica di Trieste saranno proporzionalmente attribuite alle commissioni pellagrologiche provinciali di Udine e Trieste, in ragione del numero dei pellagrosi residenti nei comuni assegnati alle rispettive circoscrizioni del R. D. 18 gennaio 1923, n. 53.

Art. 25.

Con Regi Decreti, promossi dal Ministro dell'Interno, sentiti, ove occorra, gli altri Ministri competenti, saranno emanate le ulteriori norme che risultassero necessarie per la applicazione del presente Decreto, anche in quanto faccia riferimento a disposizioni non ancora estese ai territori annessi e per adattamento di esso ad esigenze od istituti particolari.

Art. 26.

Dal giorno dell'entrata in vigore del presente Decreto, rimarranno abrogate tutte le leggi e tutte le altre disposizioni vigenti nei territori annessi in quanto riguardino materie dal medesimo regolate, ovvero contengano norme contrarie a quelle contenute nel Decreto stesso.

Art. 27.

Il presente Decreto entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella « Gazzetta Ufficiale » del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, Il Guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 14 giugno 1923, n. 1302, che apporta una maggiore assegnazione nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio 1922-923, per provvedere a restituzioni e rimborsi di tasse.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 9 luglio 1922, n. 1026:

Visto l'art. 14 della legge 22 maggio 1913, n. 459, il quale prescrive che con decreti reali si possano inscrivere nella parte passiva del bilancio le somme occorrenti per restituire imposte o tasse indebitamente percette;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento del capitolo n. 61 « Restituzioni e rimborsi » (Tasse affari) dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1922-923, è aumentato della somma di lire duemilioni (L. 2.000.000).

Il presente decreto andrà in vigore il giorno stesso ella sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI.

Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 7 giugno 1923, n. 1327, che sopprime il ruolo transitorio del personale subalterno delle Capitanerie di Porto.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visti il R. decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2349, il R. decreto 18 agosto 1920, n. 1257 e il R. decreto-legge 1° marzo 1922, n. 231;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro della marina, udito il commissario per i servizi della marina mercantile, di concerto col Nostro Ministro delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il ruolo transitorio del personale subalterno delle Capitanerie di porto (commessi e uscieri delle Capitanerie di porto), istituito col R. decreto 18 agosto 1920, n. 1257, è soppresso con la data del 30 giugno 1923.

Art. 2.

Alla dispensa dal servizio del personale di cui al precedente articolo sarà provveduto con le norme adottate per l'esonero e il trattamento di quiescenza del personale delle Amministrazioni dello Stato col R. decreto 25 gennaio 1923, n. 87.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle legg e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunqu spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — THAON DI REVEL — DE STEFANI.

Visto: il Guardasigilli: OVIGLIO.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO delle poste e dei telegrafi

AVVISO.

Il giorno 20 giugno, in Frinco, provincia di Alessandria, e il 21 giugno in Scurzolengo, provincia di Alessandria, sono state attivate al servizio pubblico ricevitorie telegrafiche di 1ª classe con orario limitato di giorno.

Tabella n. 1.

MINISTERO DELLE FINANZE

Direzione generale del Debito Pubblico

AVVISO

Importo delle ritenute sulle cedole delle sottoindicate obbligazioni ed azioni per le scadenze 1° marzo, 1° luglio, e 1° settembre 1923 e 1° gennaio e 1° marzo 1924.

DEBITI i cui titoli sono soggetti alla tassa di negoziazione	Scadenze	Valore lordo	Ritenute: per imposta di ricchezza mobile	Ritenute: per tassa di negoziazione	Ritenute: addizionale a favore dei mutilati ed invalidi di guerra	Valore netto da pagarsi
Ferrovia Lucca-Pistoia - Emissione 1855-1858-1860	1° marzo 1923 1° settembre 1923 1° marzo 1924	6 30 6 30 6 30	1 26 1 26 1 26	0 17 0 15 0 16	0 20 0 20 0 20	4 67 4 69 4 68
Ferrovia Centrale Toscana - Serie *A*, *B*, *C*	1° luglio 1923 1° gennaio 1924	12 50 12 50	2 50 2 50	0 35 0 35	0 40 0 40	9 25 9 25
Ferrovie Livornesi - Serie *A*, *B*, *C*, *D'*, *D''*	1° luglio 1923 1° gennaio 1924	7 50 7 50	1 50 1 50	0 20 0 20	0 25 0 25	5 55 5 55
Ferrovia Cavallermaggiore-Alessandria . . .	1° luglio 1923 1° gennaio 1924	7 50 7 50	1 50 1 50	0 19 0 19	0 25 0 25	5 56 5 56
Obbligazioni Ferroviarie 3 % - Reti Adriatica, Mediterranea e Sicula	1° luglio 1923: unitarie . . . quintuple . . .	 7 50 37 50	 1 50 7 50	 0 17 0 85	 0 25 1 25	 5 58 27 90
	1° gennaio 1924: unitarie . . . quintuple . . .	 7 50 37 50	 1 50 7 50	 0 17 0 85	 0 25 1 25	 5 58 27 90
Ferrovia Udine-Pontebba.	1° luglio 1923 1° gennaio 1924	12 50 12 50	2 50 2 50	0 24 0 23	0 40 0 40	9 36 9 37
Obbligazioni comuni Ferrovie Romane. . .	1° luglio 1923 1° gennaio 1924	7 50 7 50	1 50 1 50	0 18 0 18	0 25 0 25	5 57 5 57
Ferrovia Cavallermaggiore-Bra.	1° gennaio 1924	10 —	2 —	0 49	0 35	7 16
Ferrovia Milano-Vigevano.	1° luglio 1923 1° gennaio 1924	6 — 6 —	1 20 1 20	0 29 0 29	0 20 0 20	4 31 4 31

N. B. — Sul capitale delle azioni della ferrovia Bra-Cantalupo-Castagnole-Mortara estratte nell'esercizio 1922-1923 e p. e. dotti sarà da ritenere una maggiore somma di L. 0,41 per tassa di negoziazione e cioè in complesso la somma di L. 10,97.

Veggasi il valore netto nella tabella n. 3.

Tabella n. 2.

Valore netto da pagarsi per i titoli estratti presentati al rimborso dal 2 luglio 1923 a tutto il 2 gennaio 1924

Debiti pagabili anche all'estero	Capitale nominale dei titoli e premi	Titoli estratti presentati al rimborso dal 2 luglio 1923 a tutto il 2 gennaio 1924 — Estratti negli anni										
		1923	1922	1921	1920	1919	1918	1917	1916	1915	1914	1913
Obbligazioni ferroviarie 3 % - Reti Adriatica, Mediterranea e Sicula	500 —	499 83	499 50	499 17	498 81	498 39	497 98	497 60	497 21	496 82	496 42	—
Obbligazioni della Ferrovia Centrale Toscana Serie *A*, *B*, e Asciano-Grosseto Serie *C* - Con premio	500 —	(*a*) 500	499 30	498 65	497 97	497 23	496 45	—	—	—	—	—
	Premio 200 —	(*b*) 154	154 —	154 —	158 —	160 —	160 —	—	—	—	—	—
Obbligazioni Ferrovie Livornesi Serie *A*, *B*, *C*, *D'* e *D''* (*c*)	500 —	(*a*) 500	499 60	499 23	498 81	498 35	497 89	—	—	—	—	—
Obbligazioni 3 % della Ferrovia Cavallermaggiore-Alessandria	500 —	499 81	499 45	499 08	498 65	498 20	497 75	497 33	496 93	496 52	496 10	—
Obbligazioni 6 % Canali Cavour - Con premio	500 —	—	—	—	—	—	—	—	—	483 32	486 86	(*e*) 485 42
	Premio 100 —	—	—	—	—	—	—	—	—	80 —	80 —	80 —
Obbligazioni 3 % della Ferrovia Lucca-Pistoia: (*d*)												
Presentate al rimborso dal 2 marzo 1923 al 1° settembre 1923	420 —	—	419 85	419 52	419 17	418 78	418 36	417 94	417 54	417 17	416 79	416 42
Presentate al rimborso dal 2 settembre 1923 al 1° marzo 1924	420 —	(*a*) 420	419 69	419 35	419 01	418 62	418 20	417 78	417 38	417 01	416 63	416 26

(*a*) Somma pagabile per i titoli rimborsabili il 2 gennaio 1924 presentati unicamente nel detto giorno.
(*a'*) Somma pagabile per i titoli rimborsabili il 1° marzo 1924 presentati unicamente nel detto giorno.
(*b*) A cominciare dall'estrazione 1920 si è tenuto conto, oltre che dell'imposta di R. M. sul premio, anche dell'addizionale a favore dei mutilati ecc., stabilita con R. decreto 7 giugno 1920, n. 738, e per l'estrazioni successive si è tenuto conto dell'addizionale del 15 % di cui alla legge 23 dicembre 1920, n. 1821.
(*c*) Sono pagabili all'estero le cedole ed i titoli delle serie *C*, *D'*, *D''*.
(*d*) Per i titoli estratti dell'emissione 1860 il rimborso può aver luogo fino all'estrazione dell'anno 1918, essendo tali titoli prescrivibili in cinque anni dalla data di rimborsabilità.
(*e*) Pagabile a tutto il 31 dicembre 1923.

Tabella n. 3.

Somma da pagarsi al netto della tassa di negoziazione per i titoli estratti presentati al rimborso.

Debiti pagabili solo nel Regno	Capitale nominale dei titoli e premi	Titoli estratti presentati al rimborso dal 2 luglio 1923 a tutto il 2 gennaio 1924										
		1923	1922	1921	1920	1919	1918	1917	1916	1915	1914	1913
Obbligazioni 5 % Ferrovie Udine-Pontebba	500 —	(*a*) 500	499 53	499 06	498 53	498 —	497 33	495 7?	496 17	495 64	495 01	*b*) 494 44
Obbligazioni 3 % delle Ferrovie Romane	500 —	(*a*) 500	499 64	499 30	498 90	498 46	498 07	497 64	497 24	496 84	495 41	*b* 495 99
Azioni privilegiate 2 % della Ferrovia Cavallermaggiore-Bra	500 —	499 51	498 97	498 26	497 49	496 95	—	—	—	—	—	—
Azioni della Ferrovia Bra-Cantalupo-Castagnole-Mortara - (Veggasi l'importo della tassa di negoziazione nella tabella n. 1)	500 —	489 03	489 03	489 03	489 03	489 03	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni della Ferrovia Vigevano-Milano												
Estrazioni di dicembre	500 —	(*a*) 431	430 4?	429 88	425 30	437 68	437 06	436 7?	—	—	—	—
Estrazioni di giugno	500 —	430 71	430 15	435 59	437 99	437 37	436 91	43? 6?	—	—	—	—

NOTE. — *a*) Valore delle obbligazioni estratte nel dicembre 1923 e rimborsabili unicamente il gennaio 1924.
b) Pagabile a tutto il 31 dicembre 1923.

N. B. — Per le obbligazioni della ferrovia Vigevano-Milano si è tenuto conto, oltre che della deduzione dell'imposta di ricchezza mobile del 20 % sulla differenza in L. 300 tra il valore di emissione e quello di rimborso, anche dell'addizionale a favore dei mutilati, ecc., stabilita con R. decreto 7 giugno 1920, n. 738, a cominciare dall'estrazione del dicembre 1920 in ragione del 5 % e del 15 % per l'estrazioni successive come da legge 23 dicembre 1920, n. 1821.

Roma, 5 giugno 1923.

Il direttore generale: D'ARIENZO.

INSERZIONI

(3ª pubblicazione).

DIFFIDA

La Società «Assicurazioni Generali di Venezia» fa noto che il signor prof. Giovanni Paggi fu Domenico, assicurato con la polizza n. 112257|50201 e cessa in data 11 febbraio 1912, per L. 10.000 le ha dichiarato di avere smarrita la polizza stessa.

La Società suintestata diffida pertanto chiunque possieda la polizza suddescritta, a volerla presentare alla sua direzione in Venezia, avvertendo che in difetto di presentazione, o di notifica di opposizione giudiziale alla stessa Direzione, da farsi entro un anno dalla prima pubblicazione della presente diffida, la polizza suindicata sarà dichiarata nulla e la Società potrà rilasciarne un duplicato.

13392 — A pagamento.

FILATURA DI LANE PETTINATE

ROBERTO LA ROCCA & C.

Società anonima

Capitale L. 2.500.000

Greco Milanese

Avviso di convocazione
di assemblea generale ordinaria e straordinaria

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria per il giorno di sabato 14 luglio 1923, ore 10, in Milano, presso la spett. Associazione commercianti esercenti e industriali, piazza Duomo n. 25, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Relazione del Consiglio.
2. Rapporto dei sindaci.
3. Approvazione del bilancio al 30 aprile 1923 e riparto utili.
4. Ratifica della nomina di un consigliere ed elezione di n. 4 consiglieri scaduti per sorteggio e rieleggibili.
5. Nomina del Collegio sindacale e sua retribuzione.

Parte straordinaria:

6. Proroga della durata della Società al 30 aprile 1952.
7. Aumento del capitale sociale da L. 2.500.000 a L. 4.000.000 e conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale.

Possono intervenire all'assemblea gli intestatari di azioni nominative e coloro che non più tardi del giorno 8 luglio 1923 avranno depositate le loro azioni al portatore presso la sede sociale, presso la spett. Credito italiano - sede di Milano - o presso la spett. Banca di Novara nelle sedi di Milano, Torino e Borgosesia.

Occorrendo l'assemblea in seconda convocazione avrà luogo il giorno successivo, stesso luogo ed ora, col medesimo ordine del giorno.

Greco Milanese, 18 giugno 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

15743 — A pagamento.

Società Anonima Industrie Seriche Bertarelli

SEDE IN COMO

Capitale sociale L. 1.500.000 — Sottoscritto e versato L. 1.000.000

Avviso di convocazione
di assemblea generale straordinaria

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 17 luglio 1923, alle ore 15 in Como, via Volta n. 50, presso la sede sociale per trattare il seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione sull'aumento di capitale deliberato il 29 marzo 1923, con modifica della condizione concernente il godimento e gli interessi dovuti.
2. Modifica dell'art. 1° dello statuto concernente la denominazione sociale.
3. Modifica dell'art. 32 dello statuto concernente il riparto degli utili.
4. Surroga di un consigliere.

Per essere ammessi all'assemblea i signori azionisti dovranno depositare i loro titoli al portatore presso la Cassa sociale entro il giorno 11 luglio.

Mancando il numero legale la seconda convocazione avrà luogo il giorno 18 luglio 1923, a la stessa ora e nel medesimo luogo e il termine utile per il deposito delle azioni scadrà il giorno 12 luglio.

Como, 25 giugno 1923.

Il presidente
del Consiglio d'amministrazione e i sindaci.

15779 — A pagamento.

SOCIETA' ANONIMA

Officine Meccaniche Bergomi

Capitale sociale L. 1.500.000 interamente versato

Sede in Melegnano

AVVISO DI CONVOCAZIONE

I signori azionisti di questa Società sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 14 luglio 1923, alle ore 15, presso la sede in Melegnano, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Presentazione del bilancio al 31 maggio 1923.
2. Interrogazione del Consiglio ai signori azionisti a sensi dell'art. 146 Cod. comm. per deliberare se intendono addivenire alla riduzione e limitazione del capitale sociale a risultanza di detto bilancio 31 maggio 1923, oppure se vogliono reintegrarlo, o sciogliere anticipatamente la Società con la messa in liquidazione.

E occorrendo:

3. Modificazioni statutarie - Eventuale nomina di uno o più liquidatori e determinazione delle modalità di liquidazione.
4. Approvazione del verbale dell'assemblea.

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti dovranno aver depositate le proprie azioni, non più tardi del giorno 8 luglio 1923 presso le casse sociali, oppure presso la Banca popolare agricola di Lodi, sede di Melegnano, o presso la Banca d'America e di Italia, sede di Milano.

Occorrendo, l'assemblea di seconda convocazione avrà luogo il giorno successivo alla stessa ora e stesso luogo.

Milano, 26 giugno 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

15794 — A pagamento.

Ercole Marelli e C.

Società anonima

MILANO

Capitale versato L. 30.000.000

Essendo andata deserta l'assemblea ordinaria di prima convocazione del 31 marzo u. s., i signori azionisti sono riconvocati in assemblea ordinaria per le ore 11 del giorno 15 luglio 1923 presso la sede sociale in Milano, corso Venezia n. 22.

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio e dei sindaci sull'esercizio 1922.
2. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 1922 e deliberazioni relative.
3. Nomina di un amministratore.
4. Nomina del Collegio sindacale e determinazione della relativa indennità per il 1923.
5. Varie.

Le azioni al portatore devono essere depositate entro il 9 luglio presso la Cassa sociale o presso la Banca commerciale italiana o il Credito italiano in Milano.

Il Consiglio

15795 — A pagamento.

BANCA PRIVATA

Società anonima

SEDE IN ROMA

Capitale versato Lire 2.000.000

Avviso di convocazione

Il Consiglio d'amministrazione della Banca privata, nella sua riunione del 26 giugno 1923, ha deciso di convocare gli azionisti della Banca in assemblea straordinaria, per il giorno 16 luglio 1923, alle ore 16, nella sede sociale di via Marco Minghetti nn. 42 a 44, per deliberare in merito al seguente

Ordine del giorno:

N. 1. Dimissione di sindaci e nomina dei nuovi ad integrazione del Collegio sindacale.

N. 2. Dimissioni dell'amministratore delegato e provvedimenti relativi.

N. 3. Funzionamento del Comitato speciale (di cui all'art. 16 dello statuto sociale) e deliberazioni in ordine ad esso, segnatamente in relazione alla prolungata assenza di uno dei suoi membri.

N. 4. Eventuale scioglimento anticipato della Società e conseguenti deliberazioni.

Qualora la detta assemblea non fosse valida in prima convocazione per mancanza di numero, essa s'intenderà sin d'ora riunita in seconda convocazione nel giorno 19 luglio 1923, alle ore 16, sempre nei locali suindicati della sede sociale.

Roma, 27 giugno 1923.

La Presidenza della Banca privata

15796 — A pagamento.

Società anonima S. Heuraux

Seravezza

Capitale sociale L. 10.000.000 interamente versato

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per le ore 14 del giorno 15 luglio 1923, nella sede della Società, in Seravezza, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio di amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 1922 e deliberazioni relative.
4. Decadenza di consiglieri e nomina dei sostituti.
5. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti.
6. Determinazione delle indennità agli amministratori ed ai sindaci.

Qualora l'assemblea di prima convocazione andasse deserta, quella di seconda convocazione avrà luogo il giorno 25 luglio 1923, alla stessa ora e nello stesso luogo.

Il deposito delle azioni dovrà essere fatto presso la sede sociale in Seravezza, o presso la Banca commerciale italiana, sede centrale di Milano o succursale di Carrara, o presso la Société générale de Belgique a Bruxelles, nel termine di cinque giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza.

Seravezza, 26 giugno 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

15798 — A pagamento.

Società elettro agricola industriale

Società anonima

con sede in Vercelli

Convocazione di assemblea generale straordinaria

I signori azionisti della Società sono invitati ad intervenire alla assemblea generale straordinaria che avrà luogo a Vercelli martedì 17 luglio 1923, alle ore 15, nello studio del presidente comm. Pietro Crosio, piazza della Posta, n. 73 per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Modificazione all'art. 13 dello statuto sociale.
2. Eventuali provvedimenti circa deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 23 aprile 1923.
3. Comunicazioni.

Vercelli, 25 giugno 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

15799 — A pagamento.

La Motomeccanica brevetti ing. Pavesi

già la Moto Aratrice

Società anonima

Capitale L. 1.000.000 interamente versato

AVVISO DI CONVOCAZIONE
di assemblea ordinaria e straordinaria

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria pel giorno 17 luglio 1923, alle ore 11, presso la Banca Nazionale di credito in Milano, via T. Grossi n. 1, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci.
2. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 1922.
3. Provvedimenti a termini dell'art. 146 Codice di commercio in relazione alle risultanze del bilancio, compresa la riduzione del capitale sociale.

Per prendere parte all'adunanza i signori azionisti dovranno depositare le azioni entro l'11 luglio 1923, presso:

la sede della Società;

la Banca Nazionale di credito, sedi di Roma e Milano.

Qualora l'assemblea di prima convocazione non fosse valida per mancanza del numero legale, i signori azionisti sono convocati fin d'ora senz'altro avviso per il giorno 24 luglio 1923, alla stessa ora e nello stesso luogo, per deliberare sul medesimo ordine del giorno.

In tal caso il termine per il deposito delle azioni resterà prorogato al 18 luglio 1923.

Milano, 27 giugno 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

15800 — A pagamento.

Fabbrica italiana registri

ENRICO ARDY

In liquidazione

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il 15 luglio p. v. nei locali sociali, alle ore 9 (alle ore 10 in seconda convocazione), per discutere sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del liquidatore.
2. Bilancio al 31 maggio 1923.
3. Relazione dei sindaci.
4. Nomina dei 3 sindaci in sostituzione degli uscenti rieleggibili.

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti devono depositare, presso il liquidatore, le azioni entro il giorno 11 luglio p. v.

Genova, 23 giugno 1923.

Il liquidatore
Carzageni.

15801 — A pagamento

Provveditoria marittima

Anonima — Via Marina, n. 21

NAPOLI

L'assemblea ordinaria dei soci è convocata pel 7 luglio 1923, alle ore 9, prima convocazione e alle 17 seconda convocazione,

nell'Ufficio del notaio A. Robiony a via Santa Brigida, n. 24, per deliberare:

1. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 1922.
2. Provvedimenti vari circa il capitale e il personale.

L'amministratore delegato
Beminzone.

15802 — A pagamento.

IL VITI

Società anonima
per l'acquisto, vendita ed affitto immobili

SEDE IN RAVENNA

Capitale L. 80.000 interamente versato

Avviso di convocazione
dell'assemblea generale ordinaria

Gli azionisti di questa Società sono convocati in assemblea generale ordinaria il 15 luglio 1923, nei locali sociali, Corso Garibaldi n 44, col seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione dell'amministratore.
2. Relazione dei sindaci.
3. Presentazione del bilancio chiuso al 17 aprile 1923 - Relativa discussione e delibera.
4. Elezione dell'amministratore.
5. Elezione del Collegio sindacale.

Per la validità dell'assemblea di prima convocazione occorre l'intervento o la rappresentanza di almeno 3 soci che rappresentino almeno 2/3 delle azioni sociali.

Nel caso di seconda convocazione l'assemblea si terrà senz'altro avviso il giorno 16 luglio 1923, alla stessa ora, nei medesimi locali e col medesimo ordine del giorno.

Il deposito delle azioni deve farsi entro il giorno 9 luglio 1923 presso la sede sociale, Corso Garibaldi n. 44 o presso il Credito Romagnolo, sede di Ravenna.

Ravenna, 24 giugno 1923.

L'amministratore
Giuseppe Faenzi.

15803 — A pagamento

ESTRATTO

Con istromento 5 giugno 1923, n. 8338 notaio Giani dott. Antonio di Vicenza, ivi registrato il 6 detto al n. 3079, vol. 145, con lire 19,10, la Società Magazzini generali bozzoli, sete, lane ed affini - anonima con sede in Vicenza, capitale L. 500.000 - dichiarava formalmente di instituire ed aprire all'esercizio in città di Vicenza, via Cantarane n. 8, un Magazzino generale delle predette merci, in adempimento dell'oggetto sociale e sotto la osservanza delle norme di cui la legge 17 dicembre 1882, n. 1154, testo unico sui magazzini generali.

Detto magazzino verrà esercitato col capitale sociale, aumentabile a L. 2.000.000 costituendo il patrimonio sociale la garanzia dei singoli depositanti e loro aventi ragioni.

L'esercizio dei suddetti Magazzini generali bozzoli, sete, lane ed affini sarà regolato da tutte le norme di cui l'allegato regolamento e precisamente:

I Magazzini ricevono in deposito bozzoli, sete, lane, cascami, cotoni ed in genere tutte le materie tessili, tanto nazionali che estere, assumendo la responsabilità della conservazione delle merci, contro il pagamento dei diritti stabiliti dalle relative tariffe.

La Società Magazzini generali emette fedi di deposito a termini di legge e relative note di pegno, secondo il modulo allegato all'atto stesso.

Il regolare possessore della fede di deposito ha tutti i diritti e doveri del depositante.

Le merci vengono custodite negli appositi locali descritti a termine di legge nell'atto stesso e meglio identificati con allegata pianta planimetrica.

Ogni partita di merce che entra nei magazzini viene contrassegnata con un numero d'ordine e l'Amministrazione apre per ciascuna un conto di deposito al nome del depositante.

Sono ammesse le visite e la estrazione di campioni sotto le cautele prescritte.

La durata dei depositi non può essere inferiore ai giorni quindici, nè superiore ai mesi sei, salvo rinnovo del conto e pagamento al magazzino dei relativi diritti.

L'Amministrazione rilascia ad ogni depositante, dietro richiesta la fede di deposito (warrant) della merce introdotta, previo ritiro della ricevuta provvisoria di deposito.

I titoli sono rilasciati in conformità alle disposizioni vigenti (articoli 461 a 476 C. C.), qualora il depositante lo richieda, nelle fedi di deposito sarà indicato il valore de la merce, stabilito da periti scelti nel ruolo della Camera di commercio. Nelle fedi di deposito saranno annotate le parziali estrazioni.

La Società Magazzini Generali dichiara di declinare ogni responsabilità, sia per avarie o cali naturali dipendenti da imballaggio o natura delle merci, sia in caso di forza maggiore. La sua responsabilità ha principio nel momento in cui la merce è deposta nei magazzini e cessa alla scadenza stabilita nel deposito, anche nel caso di mancato ritiro.

Sopra richiesta del possessore della Fede di deposito scaduta e protestata, i Magazzini provvedono alla vendita ai pubblici incanti delle merci vincolate a pegno, ottemperando alle disposizioni di legge.

Prelevati dal ricavo delle vendite i propri diritti, competenze ed accessori a norma di tariffa, i magazzini pagano successivamente il possessore della fede di deposito sino a concorrenza del suo credito ed accessori, trattenendo a disposizione del possessore della fede di deposito l'avanzo che si verificasse.

I magazzini saranno aperti al pubblico tutti i giorni non festivi.

Seguono le tariffe dei magazzini.

L'atto dichiarativo di apertura dei magazzini generali venne, a norma di legge, inviato coi relativi allegati al tribunale di Vicenza, Camera di commercio di Vicenza e Ministero industria e commercio.

Vicenza, 23 giugno 1923.

Dott. Antonio Giani
notaio.

15830 — A pagamento.

SOCIETÀ COOPERATIVA
fra il personale appartenente all'Amministrazione della pubblica istruzione
per la costruzione di case economiche

SEDE IN ROMA

I soci sono convocati in assemblea generale per il giorno 15 luglio per la discussione del seguente

Ordine del giorno:

1. Comunicazioni della presidenza.
2. Assegnazione degli appartamenti a ciascun socio proprietario per la relativa consegna.
3. Mutuo.

Roma, 28 giugno 1923.

Per il presidente
Bordini, segretario.

15838 — A pagamento.

Società anonima cooperativa
« *Ponte Margherita* »

ROMA

L'assemblea generale dei soci è indetta per il giorno 15 luglio p. v., alle ore 9 in 1ª convocazione, ed occorrendo, in 2ª alle ore 10, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Comunicazioni della presidenza.
2. Nomina dell'ingegnere della Cooperativa per costituire il Collegio di collaudo.

3. Varie.

L'adunanza avrà luogo nel Palazzo di giustizia presso la Regia corte d'appello.

Roma, 27 giugno 1923.

Il presidente
Calisse.

15837 — A pagamento.

Società elettrica interprovinciale

Anonima

SEDE IN VERONA

Capitale L. 12.000.000

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria in Venezia, Capo San Luca, n. 4477-C, per il giorno di sabato 14 luglio 1923, alle ore 14, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Trasferimento della sede sociale e conseguente modificazione dell'art. 3 dello statuto sociale.

Per intervenire all'assemblea i soci possessori di azioni nominative dovranno provvedere, non oltre il giorno 8 luglio, per il ritiro del foglio di ammissione presso la sede sociale in Verona e quelli possessori di azioni al portatore dovranno effettuare il deposito non oltre il detto giorno, o presso la sede sociale in Verona, o presso la Società adriatica di elettricità, in Venezia.

Verona, 26 giugno 1923

Il Consiglio d'amministrazione

15839 — A pagamento.

DOCKS AUTOVEICOLI

MAGAZZINI GENERALI

Società anonima

SEDE IN GENOVA

Capitale Lire 50.000

Avviso di convocazione

I signori azionisti della Società anonima « Docks autoveicoli - Magazzini generali », con sede in Genova, palazzo Nuova Borsa, int. 7, sono convocati in assemblea generale straordinaria presso la sede sociale, alle ore 10 antim. del giorno 16 luglio 1923, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Dimissioni di due consiglieri d'amministrazione e del presidente.
2. Elezione di due consiglieri di amministrazione e del presidente.
3. Nomina dei sindaci e determinazione del loro emolumento.
4. Varie.

Il Consiglio d amministrazione.

15841 — A pagamento

Società anonima " A. Vespignani „

SEDE DI ROMA

Capitale sociale L. 1.000.000 interamente versato

I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria per il giorno 15 luglio 1923, alle ore 9, in 1ª convocazione, e alle ore 10, in 2ª convocazione, in via XX Settembre n. 11, studio C rè, per discutere il seguente

Ordine del giorno:

1. Riduzione del capitale sociale a L. 500.000 e deliberazioni relative.
2. Modifica degli articoli 5, 14. 15. 16. 17. 18. 19. 22. e 23 dello statuto sociale.
3. Dimissioni dei consiglieri di amministrazione e loro nuova nomina.
4. Varie ed eventuali.

Il Consiglio d'amministrazione.

158:4 — A pagamento.

Consorzio italiano glicerine

Società anonima

Sede in Roma

Capitale sociale L. 250.000 interamente versato
in liquidazione

Rettifica di avviso di convocazione di assemblea generale straordinaria

Fermo in ogni altra parte l'avviso di convocazione, pubblicato nel n. 148 della « Gazzetta ufficiale » di lunedì 25 giugno corrente, per il giorno 15 luglio 1923, alle ore 15, in Milano, presso il Collegio dei ragionieri di Milano, via Armorari n. 8, si avverte che in detto avviso è incorso un errore di data.

Il deposito cioè delle azioni per gli azionisti, che non lo avessero fatto per l'assemblea di prima convocazione, dovrà avvenire entro e non oltre il 18 luglio 1923, e non invece e tro il 10 luglio 1923, come si leggeva nel precedente avviso.

Roma, 28 giugno 1923

comm. Aereovisto De Persiis Vona.

15845 — A pagamento.

Deputazione provinciale di Napoli

AVVISO D'ASTA

ad unico esperimento d'incanti a termini abbreviati

SI FA NOTO

che nel giorno 5 luglio 1923, alle ore 15, innanzi al presidente della Deputazione provinciale, o ad un deputato da lui delegato, si procederà ad un unico esperimento d'incanti a ribasso, a termini abbreviati a cinque giorni ed a schede segrete, con le norme dettate dall'art. 87, comma a, del regolamento per la esecuzione della legge sulla contabilità generale dello Stato, per l'appalto della fornitura delle frutta ed ortaglie per un anno al Manicomio provinciale giusta il capitolato speciale, approvato con deliberazione dalla Deputazione provinciale del giorno 25 maggio 1923, adottato coi poteri del Consiglio.

L'ammontare della fornitura per un anno è presunto in lire 40.000.

L'Amministrazione si riserva prorogare l'appalto per non oltre un anno.

La consegna dei generi appaltati, il tempo e le modalità del pagamento degli stessi saranno regolati dal capitolato speciale d'oneri, esistente ed ostensibile presso la segreteria della Deputazione provinciale.

Le offerte di ribasso, che dovranno scriversi in cifre ed in lettere sotto pena di nullità della scheda, e che non potranno essere inferiori all'uno per cento, potranno essere presentate al momento della subasta o essere trasmesse in piego suggellato con ceralacca all'autorità che presiede all'asta per mezzo della posta, ovvero facendole consegnare personalmente fino a tutto il giorno che precede quello della gara.

Le offerte che si spediscono per posta debbono avere l'indirizzo: al signor presidente della Deputazione provinciale di Napoli e debbono portare sulla busta le parole: Offerte per l'asta della fornitura di frutta ed ortaglie al Manicomio.

Le offerte, trasmesse per mezzo della posta o fatte pervenire in piego suggellato, debbono essere accompagnate da tutti i documenti di rito di cui è fatto cenno in seguito, dall'eseguito deposito cauzionale e da una cartolina vaglia o da un vaglia cambiario d'uno degli Istituti di emissione del Regno indirizzato all'Economo dell'Amministrazione provinciale dell'ammontare di L. 1200 per gli appaltatori e di L. 600 per le cooperative in conto delle spese di asta e di contratto.

L'appalto s'intende pattuito con l'obbligo da parte del deliberatario, della esatta osservanza del capitolato generale a stampa del capitolato speciale per i lavori sopra indicati, del vigente regolamento pei servizi tecnici potendone ognuno prendere conoscenza nella segreteria dell'Amministrazione provinciale nelle ore di ufficio,

I concorrenti per essere ammessi a licitare dovranno essere muniti:

a) di un certificato d'idoneità, ai termini dell'art. 2 del capitolato generale a stampe rilasciato da una pubblica Amministrazione da una Camera di commercio ed arti del Regno;

b) dei certificati di penalità e di buona condotta non anteriori alla d ta di tre mesi.

c) Di una dichiarazione con cui il concorrente attesti di aver presa conoscenza delle condizioni locali, nonchè di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi, delle condizioni contrattuali e sulla esecuzione dell'opera e di aver giudicato i prezzi medesimi nel loro complesso rimuneratori e tali da consentire il ribasso che sarà per fare.

d) di un certificato dal quale risulti che il concorrente non sia stato mai in lite con la Provincia, nè che, assuntore di altro appalto provinciale, abbia avuto a provocare provvedimenti di forniture in danno.

Nel caso solo che abbia avuto giudizi con la Provincia, l'esclusione non avrà luogo, se il concorrente potrà provare che il giudizio sia stato definito con sentenza in suo favore;

e) del certificato di cittadinanza.

Le Cooperative ed i Consorzi che intendano partecipare alla gara e beneficiare delle facilitazioni concesse dalla legge 19 aprile 1906, n. 126, dovranno presentare, in relazione agli articoli 43 e 54 del regolamento 12 febbraio 1911, n. 278:

1. L'atto costitutivo colle modifiche eventuali apportatevi e l'ultimo bilancio approvato.

2. Lo specchio conforme a quello prescritto per le domande di iscrizione, con l'aggiunta delle variazioni avvenute dopo la iscrizione nel registro prefettizio con la indicazione della cittadinanza di ciascun socio.

3. La prova della iscrizione nel registro medesimo e di essersi uniformato dal giorno della loro iscrizione a tutte le norme e prescrizioni del regolamento.

4. L'indicazione dei lavori che le Cooperative avessero eseguiti, e di quelli che fossero ancora in corso di esecuzione, ed un certificato d'idoneità analogo a quello richiesto pei privati appaltatori di cui alla lettera *a*) sopra indicata.

5. La dimostrazione di disporre dei mezzi economici e tecnici occorrenti per assumere e condurre a termine i lavori previsti nell'appalto di cui trattasi e dei soci non altrimenti impegnati, in numero sufficiente per la mano d'opera, tenuto conto delle facoltà consentite dall'art. 47 del regolamento.

6. La copia autentica della deliberazione di nomina del direttore dei lavori.

7. I documenti di cui alla lett. *a*) *b*) *c*) ed *e*) del precedente comma riferentisi alla persona nominata quale direttore.

8. La ricevuta dell'eseguito deposito presso il cassiere della Amministrazione provinciale della somma di L. 600 a rimborso spese di aste e diritti relativi

E' in facoltà del presidente della subasta di esonerare dall'obbligo della presentazione dei certificati prescritti alle lettere *a*) e *b*) gli appaltatori che abbiano contratti in corso con questa Amministrazione.

Per essere ammessi alla gara, i concorrenti, dovranno depositare sul banco degli incanti la ricevuta dell'eseguito deposito, presso la locale sezione della R. tesoreria, della cauzione provvisoria fissata in L. 2000.

La cauzione definitiva sarà di L. 4000 che dovrà essere depositata sotto pena di decadenza, entro 5 giorni dalla data del verbale di definitiva aggiudicazione, e verrà depositata alla Cassa dei depositi e prestiti.

In caso di inadempianza, l'aggiudicatario perderà la cauzione la quale cederà di pieno diritto a beneficio dell'Amministrazione e parimenti la perderà qualora nel termine stabilito non si presenterà a stipulare il contratto.

Per le Cooperative ed i Consorzi tale cauzione definitiva sarà costituita dalla ritenuta del 10 % sui certificati di abbuonconto.

Le spese degli atti d'incanto, di contratto ed ogni altra della specie, nonchè le tasse, andranno a carico del deliberatario; e per l'oggetto i concorrenti, che non sieno Cooperative, dovranno depositare sul banco degli incanti in contanti, la somma di L. 1200 in acconto salvo gli aggiusti al definitivo.

Delle somme depositate saranno trattenute dall'Amministrazione provinciale soltanto quelle del deliberatario, restituendosi le altre seduta stante, con la dichiarazione di svincolo.

Si avverte che l'aggiudicazione avverrà anche con l'intervento di un sol concorrente

E' riservata alla Deputazione provinciale l'approvazione degli atti d'incanti nel merito, ed alla Prefettura nel rito.

Napoli, 27 giugno 1923.

Il segretario generale ff.
M. De Martino

15801 — A pagamento.

Ospizi civili di Parma

Vendita di fondo rurale

Aumento di ventesimo

Nell'incanto pubblico alla candela vergine che ha avuto luogo oggi, la possessione « Rivarolo San Vitale » in Ugozzolo di Corcile San Martino, dell'estensione di ettari 13 22,73 pari a biolche parmensi 42 e 93/100, è stata aggiudicata provvisoriamente in vendita per la somma di L. 182.000.

Fino alle ore 16 del giorno 11 luglio p. potranno essere presentate offerte in aumento, purchè non inferiori al ventesimo del prezzo di provvisoria aggiudicazione.

I concorrenti, a garanzia della propria offerta, sono tenuti a depositare la somma di L. 25.000.

Il capitolato delle condizioni di vendita è visibile in Parma, presso gli uffici dell'Amministrazione suddetta, e presso il notaio signor dott. Ugo Coatz-Mensi, via al Duomo, n. 15, nei giorni ed ore consueti.

Parma, 25 giugno 1923.

Il direttore generale
dott. C. Amoretti.

15845 — A pagamento.

R. Subeconomato dei benefizi vacanti

della Diocesi di Fiesole

AVVISO D'ASTA

per vendita volontaria di beni immobili

Il R. subeconomo dei Benefici vacanti della Diocesi di Fiesole visto quanto prescrive il decreto del guardasigilli, ministro segretario di Stato per la giustizia e per gli affari del culto in data 1° gennaio 1923

RENDE NOTO

che il giorno 13 del venturo mese di luglio, alle ore 10 nella sua residenza in Firenze in via del Proconsolo terrà un incanto pubblico a doppio esperimento da aprirsi in base al prezzo di L. 70.000 offerto dal sig. Comini Comino e con facoltà di aggiudicazione al medesimo in mancanza di prezzo superiore i fondi prebendali della chiesa parrocchiale di San Michele a Cigliano descritti e valutati in complesso L. 68,452.80 nella giurata perizia dell'ing. sig. Romboni del 30 giugno 1922, facendosi obbligo all'aggiudicatario di eseguire a sue spese i lavori di restauro alla chiesa e alla casa canonica secondo il progetto dello stesso Romboni pure in data 30 giugno 1922 per la somma di L. 9739,37.

Ogni offerente prima di concorrere all'asta dovrà aver depositato nelle mani del sottoscritto R. subeconomo la somma di L. 7000 corrispondente al 10° prezzo d'asta e L. 4000 in conto spese.

L'acquirente entrerà nel possesso dei beni stagli aggiudicati al 1° gennaio 1924.

Tutte le altre condizioni di asta sono visibili negli avvisi pubblicati presso quest'ufficio subeconomale, presso la chiesa parrocchiale di S. Michele a Cigliano (Rufina) e presso i comuni di Firenze, Arezzo, Siena, Empoli, Rufina, Greve, Figline Valdarno, Reggello, Montevarchi, Poppi e Stia.

Il decreto che autorizza la vendita le relative perizie sono visibili in quest'ufficio subeconomale dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 16 di tutti i giorni non festivi.

Firenze, 25 giugno 1923.

Il R. subeconomo
Buonerbo.

15828 — A pagamento.

Opera Pia Alberoni

Affitto di fondi rustici

Alle ore 11 del 14 luglio p. v. presso l'Opera Pia Alberoni, in Piacenza, si terranno distinti incanti, a schede segrete, per provvisoria aggiudicazione, in affitto, locazione 1924-1933, dei seguenti poderi:

Ancarano, in comune di Rivergaro, Ea 67,20,23; messa a prezzo L. 40.000.

Deposito L. 20.000.

San Vincenzo, in comune di Cadeo, Ea 6,98,50; messa a prezzo L. 7000.

Deposito L. 3000.

Bosco Re di Galline, in Cadeo, Ea 6,82,70: messa a prezzo L. 5000.

Deposito L. 2500.

Al 1° agosto 1923 scadenza dei fatali per miglioria del ventesimo.

I capitolati sono ostensibili presso l'Amministrazione, in Piacenza, via X Giugno, n. 3.

Piacenza, 27 giugno 1923.

Il presidente dell'Opera Pia
Casati.

15826 — A pagamento.

CITTA' DI VIGEVANO

Amministrazione
dell'Istituto arti e mestieri Roncalli

AVVISO D'ASTA
per la vendita di n. 12 lotti di terreno
in regione San Sebastiano

Il giorno 20 del p. v. mese di luglio, alle ore 17, in Vigevano e nella solita sala degli incanti sita nel palazzo di questo Istituto in via del Popolo, civ. n. 17. avanti il presidente dell'Istituto o chi per esso, si procederà a pubblico incanto col metodo della estinzione delle candele, in conformità del vigente regolamento sulla contabilità generale dello Stato, per la vendita di n. 12 lotti di terreno di proprietà di questo Istituto, in regione San Sebastiano, territorio di Vigevano, costituenti i lotti 23-a, 23-b, 24-a, 24-b, 25-a, 25-b, 26-a, 26-b, 27-a, 27-b, 29-a, 29-b, della pubblicata planimetria, della superficie e prezzi risultanti dal presente prospetto:

Lotto 23-*a*.
Superficie in mq. 2255.
Prezzo unitario al mq. L. 7.
Deposito per garanzia L. 3000.
Deposito per spese L. 2030.

Lotto 23-*b*.
Superficie in mq. 2256.
Prezzo unitario al mq. L. 6.
Deposito per garanzia L. 2500.
Deposito per spese L. 1700.

Lotto 24-*a*.
Superficie in mq. 2104.
Prezzo unitario al mq. L. 7.
Deposito per garanzia L. 2800.
Deposito per spese L. 1900.

Lotto 24-*b*.
Superficie in mq. 2105.
Prezzo unitario al mq. L. 6.
Deposito per garanzia L. 2400
Deposito per spese L. 1600.

Lotto 25-*a*.
Superficie in mq. 2315.
Prezzo unitario al mq. L. 7.
Deposito per garanzia L. 3000.
Deposito per spese L. 2100.

Lotto 25-*b*.
Superficie in mq. 2316.
Prezzo unitario al mq. L. 6.
Deposito per garanzia L. 2500.
Deposito per spese L. 1800.

Lotto 26-*a*.
Supeaficie in mq. 2560.
Prezzo unitario al mq. L. 5.
Deposito per garanzia L. 2500.
Deposito per spese L. 1600.

Lotto 26-*b*.
Superficie in mq. 2561.
Prezzo unitario al mq. L. 4.
Deposito per garanzio L. 2000.
Deposito per spese L. 1300.

Lotto 27-*a*.
Superficie in mq. 2143.
prezzo unitario al mq. L. 6.
Deposito per garanzia L. 2500.
Deposito per spese L. 1600.

Lotto 27-*b*.
Superficie in mq. 2143.
Prezzo unitario al mq. L. 7.
Deposito per garanzia L. 2800.
Deposito per spese L. 1900.

Lotto 29-*a*.
Superficie in mq. 2481.
Prezzo unitario al mq. L. 7.
Deposito per garanzia L. 3300.
Deposito per spese L. 2300.

Lotto 29-*b*.
Superficie in mq. 2480.
Prezzo unitario al mq. L. 9.
Deposito per garanzia L. 4500.
Deposito per spese L. 2900.

L'asta verrà aperta sui prezzi unitari sopra esposti e le offerte in aumento non potranno essere inferiori a centesimi dieci.

I fatali, ossia il termine utile per presentare le offerte di miglioramento in misura non inferiore al ventesimo del prezzo di provvisoria aggiudicazione, sono fissati per le ore 17 del giorno 10 agosto 1922.

Le altre condizioni sono quelle stabilite nei capitolati d'asta, generale e speciale, visibili, unitamente alla planimetria dei lotti in vendita, presso la segreteria dell'Istituto.

Vigevano, 20 giugno 1923.

Il presidente
Ferrari Antonio.

15787 — A pagamento.

Comune di Serra San Bruno

AVVISO D'ASTA
a termini abbreviati per un 2° esperimento asta
per l'appalto dei lavori di costruzione della pubblica fognatura

Nei pubblici incanti tenutisi in questa segreteria comunale il giorno 23 giugno 1923, in conformità del precedente avviso d'asta, l'appalto dei lavori di costruzione della pubblica fognatura sulla base di L. 740.000 è andato deserto in primo esperimento.

Pertanto il giorno di sabato 7 luglio 1923, alle ore 10 in questa segreteria comunale, innanzi al signor sindaco o chi per lui, si procederà, sempre col metodo della candela vergine, ad un secondo esperimento d'asta per l'appalto dei lavori suddetti sulla stessa base e con le stesse condizioni del precedente avviso d'asta, con dichiarazione che in questo secondo esperimento l'aggiudicazione avrà luogo ancorchè vi sarà una sola offerta in conformità del golamento sulla contabilità generale dello Stato

Ogni voce d'incanto in diminuzione non potrà essere inferiore alle L. 100.

Il quaderno d'oneri relativo all'appalto è visibile in questa segreteria comunale durante le ore di ufficio.

Serra S. Bruno, 25 giugno 1923.

Il sindaco
Principe Michele.

15813 — A pagamento.

Congregazione di carità di Giugliano Campania

AVVISO D'ASTA
per fitto di fondi rustici

Si fa noto al pubblico che nel giorno 11 luglio p. v., alle ore 10 con la continuazione si procederà nell'ufficio della locale Congregazione di carità sito al vico Cacciapuoti. n. 1, al primo esperimento dei pubblici incanti col sistema della candela vergine ed a termini abbreviati di giorni otto per l'affitto del fondo Lucemale di proprietà dell'Ente amministrato Ospedale Santa Maria delle Grazie e Madonna di Pompei per la durata di anni quattro dal 15 agosto 1923 al 15 agosto 1927, in base al capitolato d'oneri di data 14 febbraio u., approvato con determinazione di pari data e modificato con le successive 17 marzo e 23 giugno corr.

L'asta si aprirà sul prezzo di L. 15750

Il fondo gode casa colonica e trovasi in tenimento di Giugliano, essendo della estensione di moggia 45.

Il capitolato relativo trovasi ostensibile nell'ufficio della Congregazione dalle ore 10, alle 12.

Giugliano, 27 giugno 1923.

Il commissario prefettizio.

15823 — A pagamento.

MUNICIPIO DI SALEMI

Avviso di secondo incanto

per l'appalto della fornitura della breccia necessaria por la manutenzione delle strade comunali e di quelle mantenute dal Comune

Essendo rimasto deserta l'asta tenuta oggi per l'appalto della fornitura della breccia necessaria per la manutenzione delle strade comunali e di quelle provinciali mantenute dal Comune, si fa noto che il giorno 28 corr. mese alle ore 12, in questo Palazzo municipale o nella sala delle adunanze del Consiglio. si procederà dal sindaco, o da chi per lui, all'asta pubblica, col sistema della candela vergine, per l'appalto della fornitura della breccia necessaria per la manutenzione delle strade comunali e di quelle provinciali mantenute dal comune.

L'appalto avrà la durata di due anni, o più esattamente, di due forniture: fornitura 1923 e fornitura 1924.

L'asta si aprirà sull'ammontare presunto di una fornitura, cioe: su L. 7300, e le riduzioni di ribasso dovranno essere nella misura di un tanto per cento sull'ammontare della fornitura effettivamente consegnata.

L'asta sarà aggiudicata anche quando vi sia un solo concorrente.

L'appalto sarà regolato dal capitolato deliberato dal Consiglio comunale il 25 giugno 1922, modificato il 28 novembre stesso anno.

Per essere ammessi all'asta bisogna presentare:

a) certificato di idoneità rilasciato da un ingegnere del Genio civile o dell'ufficio tecnico provinciale o comunale in data non anteriore a sei mesi da oggi;

b) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune di residenza in data non anteriore ai quattro mesi da oggi;

c) la prova di aver depositata presso la tesoreria comunale L. 730 a titolo di cauzione e L. 800 in conto spese.

L'aggiudicatario definitivo dovrà infra dieci giorni dall'invito che riceverà dal sindaco, presentarsi alla segreteria per stipulare il relativo contratto di appalto.

L'aggiudicazione avrà luogo in linea provvisoria e vi sarà diritto ad offerta di migliorìa non inferiore al ventesimo della provvisoria aggiudicazione fino alle ore 12 del 7 luglio p. v.

I termini del presente esperimento d'asta vengono abbreviati ad otto giorni, giusta la deliberazione del Consiglio comunale del 26 novembre 1922.

Il capitolato d'oneri, vistato dal prefetto, dopo sentito il Consiglio di Prefettura, resta a disposizione del pubblico.

Salemi, 18 giugno 1923.

Il sindaco.

15815 — A pagamento.

Congregazione di carità di Fano

IL PRESIDENTE

Vista la delibera Congregatizia in data 10 maggio 1923, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa nella seduta del 7 giugno 1923 con visto n. 23831;

Poichè nella suddetta delibera è detto che la Congregazione ha il diritto di pubblicare apposito avviso pel miglioramento del ventesimo;

Invita

chiunque aspiri all'acquisto del terreno in appresso descritto a presentarsi non più tardi delle ore 12 di sabato 14 luglio p. v. e consegnare al segretario, con la ricevuta dell'effettuato deposito presso la tesoreria di questa Congregazione, del decimo, la domanda relativa all'apertura dell'incanto, che avrà eventualmente luogo in una sala della Congregazione, in giorno ed ora da stabilirsi dal sottoscritto.

Non venendo presentate nel termine suddetto offerte di miglioramento, resta definitiva l'offerta fatta dal primo offerente, e col medesimo verrà stipulato il relativo contratto di vendita.

Lotto unico.

Fondo rustico in voc. Montemaggiore dell'O. P. Ospizio cronici descritto nel vigente catasto rustico del comune di Montemaggiore, mappa Montemaggiore coi nn. 987 - 988|1 - 988|2 - 989 resto - 990 - 1001 resto - 1255 - 1256 resto - 1257 - 1258 - 989|1461 - 1001|1464 - 1001|1465 - 1255|1469 della superficie di tav. 67,59 e dell'estimo di scudi 442,61 pari ad ett 6,75,90 ed a L. 2855.21 conf. con la strada comunale di Montemaggiore, strada per Cavallara, fosso ecc.

Prezzo offerto dal sig. Letizi Alfredo L. 65,000.

Offerta minima di miglioramento L. 3250.

Deposito L. 6500.

La vendita del suddetto terreno avrà luogo allo stato in cui si trova con tutte le pertinenze, adiacenze e servitù sia attive che passive, tanto apparenti che non, coi pesi e vincoli di cui è gravato senza veruna responsabilità per la venditrice Congregazione ed Opera pia interessata per errori nelle designazioni catastali ed altro di qualsiasi specie.

Fano, 24 giugno 1923.

Il presidente
Tullio Blasi

15824 — A pagamento

COMUNE DI MELLE

AVVISO D'ASTA

Nel giorno 16 del mese di luglio p. v., alle ore 14, nell'Ufficio comunale avanti al sindaco o chi per esso si procederà al pubblico incanto per

impianto derivazione di acqua potabile per il capoluogo del Comune di Melle.

Il prezzo d'asta è di L. 55.069,90.

Le offerte in diminuzione devono essere di almeno L. 100 caduna.

AVVERTENZE

1. L'asta avrà luogo col metodo delle candele vergini, osservate le formalità stabilite dal vigente regolamento di contabilità generale dello Stato in data 4 maggio 1885, n. 3074.

2. I concorrenti per essere ammessi all'asta dovranno provare di aver depositato alla tesoreria comunale la somma di L. 15 e in denaro o in titoli di Stato al portatore calcolati al valore in corso nel giorno del deposito.

Dovranno inoltre presentare i seguenti documenti:

a) certificato d'idoneità rilasciato da un ingegnere con data non anteriore a mesi quattro al giorno de l'asta.

b) certificato penale e quello di moralità di data non anteriore a mesi due al giorno fissato per l'asta e rilasciato dalle competenti autorità.

3. La cauzione definitiva da versarsi nelle mani del tesoriere di Melle è fissata nella misura del 5 % dell'importo presuntivo dei lavori.

I depositi provvisori saranno senz'altro restituiti a coloro che non saranno risultati deliberatari.

4. Il deliberatario dovrà presentare una dichiarazione formale di sottostare a tutte le clausole del capitolato compilato dal perito tecnico ing. G. D. Bersano, allestitore del progetto relativo.

5. È fatto obbligo al deliberatario di eleggere il suo domicilio legale nel comune di Melle.

6. Tutte le spese d'asta, di contratto, di registro, bollo e copie sono a carico dell'aggiudicatario.

7. Il termine utile per la presentazione delle offerte in diminuzione in grado di ventesimo (fatali) scade alle ore 17 del giorno 1° agosto p. v.

8. Nei cinque giorni successivi a quelli dell'aggiudicazione definitiva il deliberatario dovrà prestare atto di sottomissione alle condizioni tenorizzate nel capitolato.

9. Per l'ultimazione del lavoro è concesso un termine di giorni cinquanta a partire da quello della consegna dei lavori, che avrà luogo nell'ottavo giorno successivo a quello dell'asta di sottomissione.

10. L'asta sarà dichiarata deserta se non si presenteranno offerte di almeno due concorrenti.

11. Il capitolato d'oneri (disegni e perizie) sono visibili nella segreteria comunale nelle ore d'ufficio.

Melle, 21 giugno 1923.

Il sindaco
Barbero cav. Costanzo.

15814 — A pagamento.

COMUNE DI SAN FRATELLO

AVVISO D'ASTA

per l'appalto del servizio di riscossione del dazio consumo dal 22 marzo 1923 al 31 dicembre 1926

Il pubblico è avvisato che nel giorno 5 luglio 1923, alle ore 10 e seguenti, in questo ufficio di segreteria, si procederà, sotto la presidenza del signor sindaco, o chi per esso, al primo incanto e successiva aggiudicazione de l'appalto del servizio di riscossione del dazio consumo di questo Comune, per il periodo dal 22 marzo 1923 al 31 dicembre 1926.

L'asta, retta in conformità del regolamento approvato col Regio decreto 4 maggio 1885, n. 3074, verrà aperta sulla base del canone annuo di L. 19.700.

L'incanto seguirà col metodo della estinzione della candela vergine.

Ogni offerta in aumento non potrà essere inferiore a L. 5.

Gli aspiranti, per essere ammessi all'asta, dovranno presentare un certificato di moralità di data recente e fare un deposito di L. 2000 per cauzione provvisoria e di L. 1000 per fondo spese salvo liquidazione.

L'appalto è vincolato alle condizioni risultanti dai seguenti documenti, di cui ognuno potrà avere visione nella segreteria comunale durante le ore consuete di ufficio, il capitolato deliberato dal Consiglio comunale nelle sedute 1° febbraio-22 aprile 1923, approvato il 13 giugno andante dall'illustrissimo signor prefetto.

I pagamenti del canone daziario scadono il giorno 20 di ogni mese.

L'aggiudicazione, immediatamente obbligatoria quanto all'aggiudicatario, è, riguardo al Comune, sottoposta al visto per approvazione dell'autorità superiore, la quale ottenuta, acquisterà valore di contratto giuridicamente perfetto per le parti: viene inoltre subordinata all'aumento non inferiore al ventesimo del prezzo di aggiudicazione, per presentare il quale è fissato il termine abbreviato di giorni 5, che scadrà a mezzodì preciso del giorno 15 luglio 1923, all'orologio del Comune.

L'aggiudicatario dovrà stipulare il contratto definitivo nel termine di giorni dieci da quello dell'approvazione del deliberamento e prestare anche per mezzo di terza persona, una cauzione corrispondente a tre rate mensili del canone d'appalto in numerario o in titoli di Stato o garentiti dallo Stato, ovvero mediante ipoteca su beni stabili.

Dovrà parimenti presentare un fideiussore a ben vista della Giunta municipale.

San Fratello, 13 giugno 1923.

Il sindaco
F. Versaci.

Il segretario comunale
C. Miraglia.

5835 — A pagamento.

PROVINCIA DI VICENZA

Circondario di Asiago

COMUNE DI ROANA

AVVISO D'ASTA

di primo incanto a termini abbreviati di giorni cinque

Si rende noto

che alle ore pomeridiane quattro del giorno di mercoledì 4 luglio prossimo venturo, dinanzi al sottoscritto sindaco o chi per esso, nell'ufficio municipale di Roana in Canove, avrà luogo esperimento d'asta pubblica per l'appalto della fornitura della ghiaia necessaria per la manutenzione delle strade comunali in base al capitolato generale d'appalto approvato dal Consiglio comunale in data 3 maggio 1923, n. 50, il cui importo a base d'asta è il seguente:

a) L. 31.501 per il gruppo 1° strade Roana Mezzaselva;

b) L. 9690 per il gruppo 2° strade Canove Camporovere:

c) L. 11.592 per il gruppo 3° strade Cesuna.

AVVERTENZE

1. L'asta seguirà col metodo della candela vergine con aggiudicazione provvisoria al primo incanto, salvo l'esperimento dei fatali, a termini degli articoli 86, 89 95, 96, 97, 98 del regolamento sulla contabilità generale dello stato 4 maggio 1885, n. 3074

2. L'appalto sarà provvisoriamente aggiudicato al concorrente che avrà fatto il maggior ribasso percentuale sul dato di base.

Le offerte di ribasso non potranno essere inferiori a L. 0,10 % dell'importo delle forniture a base d'asta.

3. L'appalto avrà inizio dal giorno dell'aggiudicazione definitiva e scadenza il 30 giugno 1925.

4. La gara sarà fatta separatamente per ciascun gruppo di strade.

5. Gli aspiranti all'asta dovranno produrre al presidente dell'asta ricevuta comprovante il deposito provvisorio, presso il tesoriere comunale, pari al 10 % dell'importo annuo presunto della fornitura, a base d'asta, di ciascun lotto, come cauzione provvisoria, più il 5 % sull'importo stesso per spese d'asta e di contratto.

Appena ultimata la gara verranno restituiti i depositi provvisori ai non deliberatari, trattenendo solo il deposito dell'aggiudicatario.

6. Prima della stipulazione del contratto il fornitore dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti o alla Cassa postale di risparmio la cauzione definitiva corrispondente al decimo dell'importo annuo presunto della fornitura a base d'asta; dopo ciò verrà restituita la cauzione provvisoria.

7. I fatali per il ribasso del ventesimo sul prezzo di provvisoria aggiudicazione scadranno il giorno di martedì 10 luglio p. v. alle ore 12 antimeridiane.

8. Tutte le spese d'asta, di contratto e le altre inerenti e conseguenti sono a carico del fornitore.

9. Il capitolato d'appalto è ostensibile presso l'ufficio municipale nei giorni e nelle ore di ufficio.

Roana, 21 giugno 1923.

Il sindaco
Antonio Friso.

15810 — A pagamento.

Comune di Cinaglio

AVVISO D'ASTA

per appalto dei lavori di costruzione ampliamento del cimitero per l'ammontare di L. 72 000

SI RENDE NOTO

che nel giorno 30 giugno 1923, alle ore 10 ant., nella sala comunale, dinnanzi al sottoscritto sindaco, sarà tenuto un pubblico incanto per l'appalto dei lavori di costruzione dell'ampliamento cimitero per l'ammontare approssimativo di L. 72.000, giusta il progetto dell'ingegnere Natale cav. Ballario d'Asti.

L'asta sarà fatta col mezzo delle schede segrete ai sensi dell'art. 87, lettera A, del regolamento sulla contabilità generale dello Stato con unico esperimento come da autorizzazione sottoprefettizia in data 6 giugno 1923, n. 70.

Il capitolato d'appalto è visibile presso la segreteria comunale in tutti i giorni ed ore d'ufficio.

Deposito provvisorio L. 3500.

Cauzione definitiva L. 10 % del prezzo deliberato.

Gli aspiranti all'appalto dovranno presentare le loro offerte scritte su carta bollata da L. 2 40 firmate con nome e cognome datate e chiuse in piego suggellato.

Il deliberamento avrà luogo definitivamente seduta stante in questo unico incanto, ancorchè siavi un solo concorrente, o seguirà a favore di chi avrà offerto il ribasso di un tanto per cento per i prezzi indicati sulla tariffa dalla scheda che l'Amministrazione comunale depositerà anch'essa all'asta.

I concorrenti potranno presentare le loro offerte all'asta, ovvero anche fatte pervenire direttamente per mezzo della posta, fatte consegnare all'ufficio appaltante anche nei giorni che precedono quello fissato all'asta.

Tutte le spese relative all'incanto ed al contratto, cioè diritti di segreteria, carta bollata, stampa d'avviso d'inserzione, di registro, copie prescritte, saranno a carico del deliberatario.

I concorrenti dovranno assoggettarsi alle condizioni dell'avviso d'asta.

Cinaglio, 18 giugno 1923.

Il sindaco
Fassio.

15819 — A pagamento.

Municipio di Melilli - (Siracusa)

AVVISO D'ASTA

per il servizio automobilistico - passeggeri

SI RENDE NOTO

che alle ore 10 del 14 luglio corrente anno, nella Casa comunale di Melilli, si procederà, col metodo della candela vergine, all'appalto del servizio automobilistico per i passeggeri, da Melilli alla stazione ferroviaria Priolo (km. 9) e viceversa; sulla base dell'annuo canone di L. 12.000 da corrispondersi dal Comune, oltre ad un sussidio mensile di L. 800 da corrispondersi dal Comune medesimo, sino a quando lo Stato non avrà concesso all'aggiudicatario il sussidio chilometrico.

La durata dell'appalto è di anni 5.

Il servizio dovrà essere disimpegnato con vettura capace di contenere nell'interno non meno di 16 posti.

Le corse di andata e ritorno dovranno essere non meno di due al giorno.

Il prezzo del biglietto, non superiore alle 3 50 per ogni corsa, di andata o di ritorno per gli adulti, ridotto a metà per i ragazzi di statura inferiore ad un metro; andrà a benefizio esclusivo dell'appaltatore.

Per essere ammessi alla gara gli aspiranti dovranno presentare:

a) certificato di moralità e di penalità di data non anteriore a tre mesi dall'avviso d'asta;

b) bolletta comprovante l'avvenuto deposito presso la Cassa comunale di L. 4000 per garenzia di offerta e come fondo preventivo di spese.

Non si farà luogo all'aggiudicazione se non vi saranno almeno due concorrenti e salvo il ribasso del ventesimo, pel quale il termine fatale è fissato sin d'ora nel sedicesimo giorno da quello del deliberamento provvisorio ed alle ore 12.

Il capitolato d'oneri è visibile tutti i giorni presso la segreteria comunale nelle ore d'ufficio.

Melilli, 28 giugno 1923.

Il R. commissario
Scapellato.

15805 — A pagamento

Municipio di San Giovanni a Teduccio

AVVISO D'ASTA

in grado di ventesimo

Appalto dei lavori concernenti la sistemazione e lastricamento di via Protopisani

SI AVVERTE

che con verbale in data 25 giugno 1923, l'appalto dei lavori concernenti la sistemazione e il lastricamento di via Protopisani dal quadrivio Villa fino alla via Figurelle, confine col comune di Barra, dell'importo a base d'asta di L. 166.983,20 venne aggiudicato provvisoriamente al signor Zinno Ciro al prezzo netto di L. 166.013.

I fatali per le offerte di ribasso non minore del ventesimo scadranno alle ore 12 del giorno 10 luglio prossimo.

Le offerte saranno ricevute presso la segreteria comunale, previo deposito di L. 3000, da farsi anche presso la tesoreria comunale.

Per le altre condizioni si richiama il precedente avviso d'asta in data 25 maggio 1923.

San Giovanni a Teduccio, 26 giugno 1923.

Il segretario
M. Alonzo.

Visto, pel sindaco
P. Kelle.

15806 — A pagamento

Municipio di Staletti

Catanzaro

AVVISO

per la presentazione delle offerte di ribasso, in grado del ventesimo, sul prezzo di provvisoria aggiudicazione, pei lavori in appalto di costruzione della fognatura

IL SINDACO

Visto il verbale di provvisoria aggiudicazione, in seguito al primo esperimento d'asta, per l'appalto dei lavori di costruzione della fognatura in questo abitato, oggi tenutosi, in base alle condizioni risultanti dall'avviso d'asta 26 maggio p. p., pubblicato all'albo pretorio del Comune istesso fino alle ore 10 di oggi, ed in altri 9 capoluoghi di circondari e mandamenti, nonchè inserito alla *Gazzetta ufficiale* del Regno del 1° giugno andante, n. 128 e nel Foglio degli annunzi legali della Provincia, del 29 precedente maggio, n. 95.

RENDE NOTO

che, a conferma dell'avviso d'asta di sopra indicato, alle ore 12, dei 15 luglio p. v., scadrà il termine utile per la presentazione dell'offerta di ribasso, non inferiore ad un ventesimo della somma di L. 269500, per la quale il lavoro suddetto è stato provvisoriamente aggiudicato al sig. Licastro cav. Giorgio fu Onofrio, domiciliato in Pizzo, il quale sulla primitiva base d'asta di L. 275.000, offrì un ribasso di L. 2, per ogni 100 lire di lavoro eseguito.

Le offerte di ribasso nella misura predetta, dovranno essere presentate nel termine su indicato, alla segreteria di questo Co-

mune, con le modalità fissate nell'avviso d'asta surripetuto del 26 maggio 1923, esibendo i documenti di cui alle lettere a), b), c), dell'avviso medesimo ed il deposito prescritto di L. 13.750, a titolo di cauzione provvisoria in garenzia dell'asta.

Staletti, 25 giugno 1923.

Il sindaco
G. Araeri.

Il segretario
G. Cajolani.

15820 — A pagamento.

Municipio di Sant'Angelo di Brolo

Il sindaco del comune di Sant'Angelo di Brolo

RENDE NOTO

che oggi, in relazione all'avviso d'asta pubblicato all'albo pretorio di questo Comune il 18 maggio ultimo scorso, inserito nel Foglio degli annunzi legali della Provincia il 5 corrente mese nel n. 97 e nella *Gazzetta ufficiale* del Regno in data 28 maggio corrente anno nel n. 124, è stato aggiudicato al sig. Stancampiano Carmelo di Giovanni, l'appalto dei dazi consumo governativi, addizionali e comunali di questo Comune per anni dieci, cioè dal 1° gennaio 1923 al 31 dicembre 1932, per l'annuo estaglio di L. 30.005.

Stante ciò, si fa noto che il 20 luglio prossimo venturo, alle ore 10 precise, scade il periodo di tempo (fatale) entro il quale si può migliorare il prezzo di aggiudicazione.

Le offerte di miglioramento, che non potranno essere mai inferiori alla ventesima del prezzo di aggiudicazione, dovranno essere presentate a questo ufficio appaltante entro il giorno ed ora sopra indicati accompagnati dal prescritto deposito di L. 1000.

Sant'Angelo di Brolo, 20 giugno 1923.

Il sindaco.

15807 — A pagamento.

Provincia di Vicenza — Circondario di Asiago

COMUNE DI ROANA

Avviso d'asta di 1° incanto
a termini abbreviati di giorni cinque

SI RENDE NOTO

che alle ore 9 ant. del giorno di mercoledì 4 luglio prossimo venturo dinnanzi al sottoscritto sindaco, o chi per esso, nell'ufficio municipale di Roana in Canove, avrà luogo esperimento di asta pubblica per l'appalto dei lavori per la frazione di Cesuna in base al progetto dell'ingegnere Nicolò Graziani di Vicenza in data 8 agosto 1922 per l'importo di L 248.995 30 e da eseguirsi entro giorni lavorativi centocinquanta dal giorno della consegna.

AVVERTENZE

1. L'asta seguirà col metodo della candela vergine con aggiudicazione provvisoria al 1° incanto, salvo l'esperimento dei fatali, a termini degli articoli 86, 89, 95, 96, 97, 98 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato 4 maggio 1885, n. 3070.

2. L'appalto sarà provvisoriamente aggiudicato al concorrente che avrà fatto il maggior ribasso percentuale sul dato di base.

Le offerte di ribasso non potranno essere inferiori a L. 0,50 per cento dell'importo dei lavori a base d'asta.

3. Per essere ammesso alla gara ogni aspirante dovrà presentare al presidente dell'asta i seguenti documenti:

a) certificato penale e quello di moralità entrambi di data non anteriore a quattro mesi da quello dell'asta;

b) certificato d'idoneità a termini dell art. 77 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato di data non anteriore a sei mesi da quella dell'asta rilasciato dal prefetto o sottoprefetto del luogo ove il concorrente ha eseguito per conto proprio o diretto per conto altrui lavori di natura analoga a quelli da appaltarsi, nel quale si assicuri aver egli dato prova di perizia e di soddisfacente pratica nell'eseguimento e nella direzione dei lavori stessi;

c) una dichiarazione in carta semplice in precisi identici termini seguenti con la quale il concorrente dichiara di essersi recato sul posto ove devono eseguirsi i lavori, di aver presa conoscenza delle condizioni locali, delle cave, della natura del terreno e di tutte le circostanze generali e particolari, prevedute ed imprevedute che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi unitari e di aver giudicati i prezzi medesimi rimunerativi e tali da permettere il ribasso che sarà per fare.

4. Saranno ammesse all'asta anche Società cooperative purchè sia indicata la persona che, munita dell'incarico dell'esecuzione dei lavori, rappresenti unicamente l'impresa per tutti gli obblighi portati dal capitolato d'appalto, sia durante i lavori, sia nella liquidazione e collaudo e dovranno per ciò presentare al presidente all'asta, prima dell'apertura della gara, regolare ampio mandato in atti notarili alla persona in parola e produrre i documenti ad essa relativi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) del n. 3 del presente avviso, dei quali dovrà essere munita la persona indicata.

Dovranno inoltre produrre copia autentica del proprio statuto la prova della regolare iscrizione nel registro prefettizio delle Cooperative della rispettiva Provincia.

5. I concorrenti dovranno esibire al presidente all'asta la ricevuta del deposito fatto a titolo di cauzione provvisoria presso il tesoriere comunale in L. 12.500 in valuta legale e corrente od in titoli dello Stato calcolati al valore corrente.

Appena ultimata la gara verranno restituiti i depositi provvisori ai non deliberatari, nonchè i relativi documenti, trattenendo solo il deposito e i documenti del'aggiudicatario provvisorio.

6. La cauzione definitiva è stabilita nella somma di L. 25.000 in valuta legale e corrente od in titoli dello Stato al valore corrente e dovrà essere depositata alla Cassa DD. PP. a cura dello stesso deliberatario

7. I fatali per il ribasso del ventesimo sul prezzo di provvisoria aggiudicazione scadranno il giorno di martedì 10 luglio prossimo venturo, alle ore 12 ant.

8. Tutte le spese inerenti all'appalto, di bollo, registro, copie ed altre inerenti e conseguenti sono a carico dell'appaltatore e verranno prelevate dalla cauzione provvisoria.

9. Il capitolato d'oneri e gli altri atti regolanti l'appalto sono ostensibili presso l'ufficio municipale nei giorni e nelle ore di ufficio.

Roana, 20 giugno 1923.

Il sindaco
Frigo cav. Antonio.

15809 — A pagamento.

MINISTERO DELLA MARINA

Direzione generale dei servizi amministrativi

Divisione contratti

Avviso d'asta per unico incanto

Si fa noto che il giorno 19 luglio 1923, alle ore 11, avrà luogo simultaneamente presso il Ministero della marina, innanzi al signor direttore generale dei servizi amministrativi e presso i comandi dei Regi arsenali di Spezia e Taranto, innanzi ai signori capi dei rispettivi Uffici contratti, un pubblico unico incanto per l'appalto della provvista alla R marina di candele steariche tipo marina R. Marina per la somma presunta complessiva di L. 22?.600 divisa in tre lotti

LUOGO DI CONSEGNA

Lotto 1.

Spezia:
Direzione Commissariato kg. 10.000.
Prezzo unitario L. 8.
Ammontare presunto L. 80.000.
Direzione torpedini e munizioni kg. 200.
Prezzo unitario L. 8.
Ammontare presunto L. 1600.
Maddalena:
Sotto Direzione Commissariato kg. 1000.
Prezzo unitario L. 8.
Ammontare presunto L. 8000.
Totale per il lotto L. 89.600.

Lotto 2.

Taranto:

Direzione Commissariato kg. 10.000.

Prezzo unitario L. 8.

Ammontare presunto L. 80.000.

Direzione artiglieria e armamenti k. 500.

Prezzo unitario L. 8.

Ammontare presunto L. 4000.

Totale per il lotto L. 84.000.

Lotto 3.

Venezia:

Direzione servizi di Commissariato M. M. kg. 6000.

Prezzo unitario L. 8.

Ammontare presunto L. 48.000.

Pola:

Direzione artiglieria e armamenti kg. 1000.

Prezzo unitario L. 8.

Ammontare presunto L. 8000.

Totale per il lotto 56.000.

Quantità totale kg. 28.700.

Totale dei lotti L. 229.600.

La consegna dovrà essere fatta in due rete uguali: la prima nel termine di giorni 60 a contare dalla data di ricevuta della notificazione di approvazione definitiva del contratto, la seconda nel termine di giorni 95 dalla data predetta;

nei limiti di tempo ed alle altre condizioni stabilite dal relativo capitolato di oneri n. 4, in data 16 maggio 1923, nonchè quelle generali di appalto in vigore nella R. marina, approvate con R. decreto 13 marzo 1910, n. 135.

L'appalto forma tre lotti e l'incanto avrà luogo a norma di quanto è stabilito dall'art. 87, comma A) del regolam. per l'Amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, cioè mediante offerte segrete scritte separatamente per ciascun lotto su carta da bollo da L. 2, da presentarsi all'asta o da farsi pervenire in piego sigillato, con impronta a ceralacca alle autorità appaltanti per mezzo della posta, ovvero consegnando personalmente il piego o facendolo consegnare a tutto il giorno che precede quello dell'asta.

Delle offerte trasmesse per la posta non sarà tenuto alcun conto e, per una causa qualsiasi, non pervenissero in tempo alle Commissioni d'incanto.

Sulla parte esterna del piego dovranno essere chiaramente indicati il nome dell'offerente e l'oggetto dell'asta.

Non sono ammissibili le offerte condizionate o quelle inviate per via telegrafica, nè i mandati di procura generale per l'accettazione di offerte, sottoscritte o presentate dai concorrenti all'asta per conto di terze persone.

Nelle offerte il ribasso dovrà essere indicato, oltre che in cifre, anche in lettere, sotto pena di nullità. Detto ribasso dovrà inoltre essere espresso in un tanto per ogni cento lire dell'importo del lotto.

I risultati ottenuti nelle varie sedi d'incanto saranno riassunti dal Ministero della marina, che, in pubblica seduta, il giorno 27 luglio 1923, alle ore 12, procederà all'aggiudicazione definitiva di ciascuno dei suddetti lotti a favore di colui che avrà fatto partito più vantaggioso in confronto coi prezzi stabiliti dal capitolato.

Tale aggiudicazione avrà luogo anche nel caso sia presentata una sola offerta per lotto.

Saranno ammesse all'incanto soltanto quelle Ditte che presenteranno un certificato di idoneità rilasciato dall'Ispettorato di Commissariato M. M. (Ministero).

Tale certificato sarà rilasciato alle Ditte già note per precedenti forniture ed a quelle che richiederanno una preventiva visita ai loro stabilimenti (a proprie spese) da un ufficiale commissario perito. A tale uopo le Ditte dovranno depositare L. 300 all'atto in cui richiederanno la visita. Con questa somma saranno pagate le spese di missione ed il resto verrà restituito.

L'aggiudicatario dovrà obbligarsi a far lavorare effettivamente in Italia le candele appaltate.

Per tutti gli effetti del contratto l'assuntore dovrà eleggere il proprio domicilio legale in una delle suddette località e designerà per ognuna di esse un proprio rappresentante legale.

I concorrenti per adire all'asta dovranno produrre il certificato di aver versato in una sezione di tesoreria provinciale del Regno Banca d'Italia), a garanzia dell'asta e per cauzione del contratto da stipularsi, la somma di L. 9000 pel 1° lotto, di L. 8400 pel 2° lotto e di L. 5600 pel 3° lotto, in contanti od in titoli per tale oggetto ammessi dalle istruzioni sul servizio del tesoro, valutati al corso di borsa del giorno e del luogo del deposito.

Non saranno accettate offerte con deposito in contanti od in altro modo.

Il certificato di deposito deve essere presentato separatamente dall'offerta.

I concorrenti che intendessero inviare offerte per mezzo della posta, dovranno racchiudere il piego sigillato che le contiene ed il certificato di deposito, separatamente in altra busta da rimettersi in raccomandazione ad una delle sedi d'incanto sopra indicate.

Si avverte che a tutti coloro che avranno presentato offerte, senza essere risultati aggiudicatari, verrà immediatamente rilasciata dichiarazione di svincolo della cauzione a tergo della quietanza di deposito.

A coloro che invece che solo avessero fatto il deposito in tesoreria, senza rendersi poi offerenti, verrà rilasciato un certificato dichiarante che seguì l'asta senza che i medesimi vi prendessero parte, onde se ne valgano per fare a loro cura le pratiche di svincolo.

L'aggiudicatario dell'appalto dovrà, entro cinque giorni dalla partecipazione della definitiva aggiudicazione presentarsi a questo Ministero (Divisione contratti) per le pratiche relative alla stipulazione del contratto, trascorsi i quali sarà in facoltà dell'Amministrazione di dichiararlo decaduto dal diritto di eseguire l'impresa, devolvendo la cauzione prestata a beneficio dell'Erario.

Le spese di registro, bollo, stampa, ecc., saranno tutte a carico dell'assuntore, il quale dovrà versarne il presunto importo a quest'ufficio all'atto della stipulazione dal contratto.

Le condizioni d'appalto sono visibili presso il Ministero della marina (Divisione contratti), presso gli Uffici contratti di Spezia, di Taranto, di Pola, di Napoli e Venezia e presso le principali Camere di commercio del Regno.

I campione delle candele da fornire è visibile, nelle ore d'ufficio, presso le Giunte di ricezione dei suddetti RR. Arsenali

Roma, 23 giugno 1923.

Il capo sezione ai contratti
dott. Angelico Pacelli

15833 — A credito.

Ministero della Marina

Direzione generale dei servizi amministrativi - (Divisione contratti)

AVVISO D'ASTA
per unico incanto

SI FA NOTO

che il giorno 18 luglio 1923, alle ore 11, avrà luogo simultaneamente presso il Ministero della marina, innanzi al signor direttore generale dei servizi amministrativi e presso i Comandi dei Regi arsenali di Spezia e Taranto, innanzi ai signori capi dei rispettivi uffici contratti un pubblico unico incanto per l'appalto della provvista alla Regia marina nelle località sotto indicate di 16.000

fascie per materassi
al prezzo unitario di L. 35
per la somma presunta complessiva di lire 560.000

in due lotti:

Lotto 1.

Spezia n. 5000.

Importo L. 175.000.

Venezia n. 3000.

Importo L. 105.000.

Totale del lotto L. 280.000.

Lotto 2.

Taranto n. 7000.
Importo L. 245.000.
Pola n. 1000.
Importo L. 35.000.
Totale del lotto L. 280.000.
Totale generale L. 560.000.

Le consegne dovranno essere fatte alle direzioni dei Commissariati M. M. soprasegnate, in quattro rate eguali a giorni 75, 105 135 e 165 dalla data di partecipazione di approvato contratto.

Alle condizioni stabilite dal relativo capitolato di oneri in data 8 giugno 1923, del Ministero della marina, Ispettorato di Commissariato, nonchè quelle generali di appalto da osservarsi per le provviste, le lavorazioni e le vendite inerenti al servizio vestiario per i militari del Corpo R. equipaggi approvate con decreto Ministeriale 27 agosto 1911.

L'appalto forma due lotti e l'incanto avrà luogo a norma di quanto è stabilito dall'articolo 87 (comma *a*) del regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, cioè mediante offerte segrete, scritte su carta da bollo da L. 2, da presentarsi all'asta, o da farsi pervenire in piego sigillato, con impronta a ceralacca, alle autorità appaltanti, per mezzo della posta, ovvero consegnando personalmente il piego o facendolo consegnare a tutto il giorno che precede quello del l'asta.

Delle offerte trasmesse per la posta non sarà tenuto conto se, per una causa qualsiasi, non pervenissero in tempo alle Commissioni d'incanto.

Sulla parte esterna del piego dovranno essere chiaramente indicati il nome dell'offerente e l'oggetto dell'asta.

Non sono ammissibili le offerte condizionate o quelle inviate per via telegrafica, nè i mandati di procura generale per l'accettazione di offerte, sottoscritte e presentate dai concorrenti all'asta per conto di terze persone.

Nelle offerte il ribasso dovrà essere indicato, oltre che in cifre anche in lettere, sotto pena di nullità.

Detto ribasso dovrà inoltre essere espresso in un tanto per ogni cento lire dell'importo della suddetta fornitura.

I risultati ottenuti nelle varie sedi d'incanto saranno riassunti dal Ministero della marina, che, in pubblica seduta, il giorno 26 luglio 1923, alle ore 12, procederà all'aggiudicazione definitiva di ciascuno dei suddetti lotti a favore di colui che avrà fatto partito più vantaggioso, superando o almeno raggiungendo il ribasso minimo contenuto nella scheda segreta dell'Amministrazione.

Tale aggiudicazione avrà luogo anche nel caso sia presentata una sola offerta per lotto

Saranno ammessi all'incanto soltanto quelle Ditte che presenteranno un certificato di idoneità rilasciato dall'Ispettorato di Commissariato M. M. (Ministero).

Tale certificato sarà rilasciato alle Ditte già note per precedenti forniture ed a quelle che richiederanno una preventiva visita ai loro stabilimenti (a proprie spese) da parte di un ufficiale commissario perito.

A tale uopo le Ditte dovranno depositare L. 300 all'atto in cui richiederanno la visita.

Con questa somma saranno pagate le spese di missione ed il resto verrà restituito.

L'aggiudicatario dovrà obbligarsi a far lavorare effettivamente in Italia le fascie appaltate

Per tutti gli effetti del contratto l'assuntore dovrà eleggere il proprio domicilio legale in una delle suddette località e designerà per ognuna di esse un proprio rappresentante legale.

I concorrenti per adire all'asta dovranno produrre il certificato di aver versato in una sezione di tesoreria provinciale del Regno (Banca d'Italia), a garanzia dell'asta e per cauzione del contratto da stipularsi, la somma di L. 28.000 per ciascun lotto, in contanti od in titoli emessi o garantiti dallo Stato, valutati al corso di borsa del giorno e del luogo del deposito

Non saranno accettate offerte con deposito in contanti od in altro modo.

Si avverte che a tutti coloro che avranno presentato offerte, senza essere risultati aggiudicatari, verrà immediatamente rilasciata dichiarazione di svincolo della cauzione a tergo della quietanza di deposito.

A coloro invece che solo avessero fatto il deposito in tesoreria, senza rendersi poi offerenti, verrà rilasciato un certificato dichiarante che seguì l'asta senza che i medesimi vi prendessero parte, onde se ne valgano per fare a loro cura le pratiche di svincolo.

L'aggiudicatario dell'appalto dovrà, entro cinque giorni dalla partecipazione della definitiva aggiudicazione presentarsi a questo Ministero (Divisione contratti) per le pratiche relative alla stipulazione del contratto, trascorsi i quali sarà in facoltà dell'Amministrazione di dichiararlo decaduto dal diritto di eseguire l'impresa, devolvendo la cauzione prestata a beneficio dell'Erario.

Le spese di registro, bollo, stampa, ecc. saranno tutte a carico dell'assuntore, il quale dovrà versarne il presunto importo a queste ufficio all'atto della stipulazione del contratto.

Le condizioni d'appalto, sono visibili presso il Ministero della marina (Divisione contratti), presso gli uffici contratti di Spezia, di Taranto, di Pola, di Napoli e Venezia e presso le principali Camere di commercio del Regno

Il campione delle fascie da fornire è visibile, nelle ore d'ufficio presso il Ministero della marina (Ispettorato di commissariato) e presso le Direzioni di Commissariato militare marittimo ddelle suddette sedi.

Roma, 23 giugno 1923

Il capo sezione ai contratti
dott. Angelico Pacelli

15834 — A credito.

(1ª pubblicazione).

E' stata promossa, innanzi al tribunale di Voghera, la procedura per dichiarazione di assenza di Villani Carlo fu Giuseppe e fu Raina Maria, nato in Pinerolo Po l 21 giugno 1867, scomparso da Pinerolo da oltre trenta anni. Il tribunale ha ordinato con provvedimento 18 aprile 1922, siano assunte informazioni, a norma dell'art. 23 C. C.

Avv. Mario Del Conte.

15535 — A pagamento.

Il cancelliere della Corte di appello di Catanzaro rende noto che la suddetta Corte con decreto 14 novembre 1922, fece luogo all'adozione fatta con atto 4 settembre 1922 dai coniugi De Fina Paolo fu Basilio e Arcella Isabella fu Paolo in favore di Agrippina Pietro Esposito nato in Montelcone addì 16 giugno 1903.

Catanzaro, 22 maggio 1923.

Il cancelliere
G. Diaco.

15723 — A pagamento.

(1ª pubblicazione).

ESTRATTO DI SENTENZA
per dichiarazione di assenza

Il tribunale civile di Cosenza, con sentenza 23 maggio 1923, registrata il 12 corr. mese n. 3314, provvedendo su domanda dei sigg. Volpe Francesco, Gaetano, Rosa, Luigi ed Eugenio fu Vincenzo, da Belsito, ha dichiarato l'assenza di Volpe Francesco fu Domenico, che ebbe il suo ultimo domicilio nel suddetto comune di Belsito.

Cosenza, 22 giugno 1923.

avv. Stefano Monaco
procuratore.

15759 — A pagamento.

Il cancelliere della Corte d'appello di Catanzaro rende noto che la suddetta Corte fece luogo all'adozione fatta in data 21 febbraio 1922 da Roccisano Cosimo Antonio fu Francesco e fu Giulia Piscionieri e da Fameli Carmela fu Domenico e fu Caterina Cavallaro, coniugi, nati il primo in Riace e la Fameli in Caulonia in favore di Alvaro Teresa fu Domenico e fu Talotta Maria nata a Caulonia.

Catanzaro, 11 aprile 1922.

Il cancelliere
G. Diaco.

15724 — A pagamento.

R. CORTE DI APPELLO
di Perugia

La Corte suddetta, con decreto 12 giugno 1923, registrato il 19 detto mese, ha dichiarato farsi luogo alla adozione di Pazzolla Filomena di ignoti, nata ad Anasemo (Roma) il 15 aprile 1905, per parte dei coniugi Ramozzi Antonio fu Sante, di anni 61, possidente, e Laici Fausta fu Domenico, d'anni 51, ambedue residenti a Campomicciolo di Papigno.

Perugia, 23 giugno 1923.

Il cancelliere
A. Pacifici.

15762 — A pagamento.

Tumino Raffaele, gerente — *Dario Peruzzi*, direttore — Tipografia delle Mantellate.